

guide e strumenti operativi
della Fondazione

4
2010

L'accoglienza ai minori stranieri

a cura di

PAOLO GIANNINO - PIERO AVALLONE

introduzione di

LIDIA GENOVESE

presentazione di

S.E. MONS. BRUNO SCETTINO

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA
GUIDE E STRUMENTI OPERATIVI

Hanno redatto la guida

Paolo Giannino - Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno
Piero Avallone - Giudice del Tribunale per i minorenni di Napoli

Copyright © 2010 by Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

INDICE

<i>Introduzione</i> di Lidia Genovese	4
<i>Presentazione</i> di Bruno Schettino	6
I NUMERI	9
CHI E' MINORE	12
CHI E' STRANIERO	16
I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: GLI INVISIBILI	21
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CITTADINI DELL'U.E.	26
CHE FARE	28
IL RICOVERO URGENTE EX ART. 403 C.C.	35
IL GIUDICE TUTELARE ED IL TUTORE	40
LE COMPETENZE FRAZIONATE	43
RESPINGIMENTO ESPULSIONE RIMPATRIO ASSISTITO	46
I PERMESSI DI SOGGIORNO	50
L'ART. 31 COMMA 3 T.U. IMMIGRAZIONE	59
I MINORI NOMADI	63
MINORI IMMIGRATI E CIRCUITO PENALE	65
MINORI STRANIERI E SALUTE	68
MINORI E SCUOLA	71
LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE	75
MODELLI	83
LA LEGGE	91

INTRODUZIONE

a meno di due anni dalla Guida "I servizi di assistenza per i minori", a cura di Paolo Giannino e Piero Avallone, ecco la nuova Guida su "L'accoglienza ai minori stranieri".

Voglio dire, anzi tutto, che per me, Commissaria della Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia, ma anche cittadina donna con "cuore e testa", è sempre commovente poter trovare una attenzione reale a dei temi di drammatica attualità quali quelli che il binomio Giannino-Avallone studiano, da tempo oramai, con colta passione.

Condivido completamente i punti di partenza che, per loro, come bene intuisce Monsignor Bruno Schettino, sono «la storia fatta sempre di esodi e di mete da raggiungere», «la civiltà, una dimensione di cammino», «il prossimo futuro... multietnico e multiculturale».

Ma questo percorso, che per noi viene avvalorato dalla Fede e dal cuore, Paolo e Piero lo "normalizzano" attraverso la legge, con un'analisi puntuale e attenta a un fenomeno che è ancora abbastanza iniziale e differenziato per provenienza, etnia, età; una definizione del minore stesso e del minore straniero in particolare, anche di quello "invisibile", ossia non accompagnato.

E tutto questo percorso per arrivare alla domanda centrale «Che fare?». Di qui, l'inizio dell'iter legale: gli accertamenti, le comunicazioni, le indagini, i ricoveri urgenti, le certificazioni; i circuiti vari in cui "incappano" i minori, compreso quello penale; le "persone" destinate alla tutela, dagli assistenti sociali ai mediatori culturali agli operatori sanitari... il tutto, con l'occhio alla duplice promessa: l'obbedienza al "Codice" proprio del Magistrato e l'amore per il diverso da sé, soprattutto se necessitante di aiuto immediato, amore che i nostri autori hanno reso leitmotiv della loro stessa assistenza.

Sono, in conclusione, convinta che la Repubblica Italiana, per poter stare al passo con il reale, che urge, e con l'internazionalismo sempre sventolato della molteplicità che comporta, debba rivedere con attenzione anche molta della sua legislazione, mantenendosi fedele a una Costituzione ancora modernissima ma alleggerendo e, se necessario, modificando leggi e leggine che spesso si sovrappongono rendendo difficile una interpretazione altrimenti naturalmente "intelligente" di "che fare con chi"; interpretazione che non può essere altro che un'apertura

all'altro da sé, apertura però sempre attenta anche ai moniti di una convivenza sociale e legale tra diversi.

Queste guide, firmate Giannino-Avallone, sono davvero un primo grande sforzo nella direzione giusta.

Il Commissario Regionale
della Fondazione Banco di Napoli
per l'Assistenza all'Infanzia

Lidia Genovese

PRESENTAZIONE

Fino a poco tempo fa la presenza e la incidenza numerica e statistica dei minori in Italia erano quasi sconosciute. Attualmente l'attenzione delle Istituzioni, dei mass media sono in costante studio e ricerca di dati di questo fenomeno sociale. La tipologia è varia: trattasi, infatti, a volte di minori giunti in Italia da genitori stranieri, a volte di minori rifugiati, a volte di minori entrati in Italia in virtù di procedure adottive, a volte di minori giunti da soli in Italia.

Dai dati statistici appare che al 1 gennaio 2009 i minorenni stranieri regolarmente residenti in Italia sono 858 mila, cioè la popolazione di una intera regione.

Tuttavia il numero complessivo dei minori non è un dato certo, perchè occorre considerare quelli che sono iscritti nei permessi di soggiorno di genitori non residenti, i figli di irregolari e clandestini e quelli arrivati senza genitori.

La presenza dei minori nel contesto italiano non è uniforme, ma segue la linea degli immigrati adulti, per cui il Nord, il Nord-Est hanno una maggiore presenza di minori. La Campania è attestata a poco più di 20 mila. Anche l'atteggiamento di accettazione del fenomeno migratorio risente di fattori culturali presenti nella coscienza collettiva e personale. Le migrazioni non sono fatto congiunturale, ma strutturale, derivante anche dal processo di globalizzazione, che non è solo fenomeno economico-finanziario, ma è principalmente umano, criterio di un tipo di società e della sua cultura di supporto. Occorre dire che siamo ancora all'inizio del fenomeno migratorio che avrà la sua crescita e sviluppo. La più grande rivoluzione dopo quella del pensiero illuminista e positivista, dello sviluppo della macchina e della tecnologia applicata è quella culturale ed antropica, determinata dalle migrazioni.

La storia è fatta sempre di esodo e di meta da raggiungere, la civiltà è stata sempre una dimensione di cammino, di svolte epocali e di uscite verso il termine di una ricerca. Il prossimo futuro sarà sempre più multietnico e multiculturale. Questo determina un forte giudizio: cosa lasciare per la integrazione, per l'incontro con la nuova patria, con la nuova civiltà, che ha la sua ricca sedimentazione culturale? È questione di vita o di morte morale e antropica. Cosa conservare della propria identità, della propria cultura, del proprio essere legati ad una radice etnico-linguistica, di costumi, di tradizioni, di fedeltà ad una storia?

È una sintesi non indolore, non facile da realizzare. Si realizzerà nel tempo, nel travaglio generazionale, nell'incontro concreto con la generazione dei figli. È un rimescolamento di situazioni storiche, per cui avverrà la grande sintesi.

Vorrei ricordare brevemente il pensiero filosofico-politico di tre grandi pensatori: S. Agostino, Vico, Hegel, che non pensavano alla trasmigrazione dei popoli, ma avevano il pensiero di Dio, della storia, come dramma divino ed umano nella successione temporale dei problemi.

Davanti al dramma dell'invasione, della apparente necessità di una quiete storica, Agostino guarda con forte pathos dello spirito all'evento, che pone fine alla grande illusione della *Roma Nobilis, Immortalis*. Coglie il senso profondo di una storia che continua, nonostante le sofferenze di una crisi, come dimensione costante, che chiude il respiro all'essere. C'è la Provvidenza, che guarda i destini umani, caduchi, ma anche rinnovati nella dimensione di vita che continua.

Potremmo rimanere sgomenti davanti alla portata storica di avvenimenti, che cambiano il volto della storia. Ma tutto è grazia, sorpresa di Dio, che meraviglia l'uomo.

In Gian Battista Vico gli ordini della provvidenza costituiscono la trama ideale della storia, che è fatta di accadimenti umani, decodificabili nel tempo storico, racchiusi ancora nel tempo, come dimensione locale, spaziale, ma ricchi di significati ideali. Perennemente sommersi dalla ricchezza della Provvidenza, che riduce i destini umani verso orizzonti di salvezza. L'uomo lavora, impegna le sue energie, lotta nella stagione dolorosa del tempo, costruisce spazi e cantieri di opere, ma il laboratorio della storia avviene nella meraviglia dell'uomo e nella Provvidenza che ricuce nel tempo il Disegno di Dio Onnipotente. Anche Vico ricorda che la storia è *verum et factum*. Immagine di Dio, strategia dell'uomo. I tanti eventi della storia non sono codificabili, ma Dio ricuce nell'unità ogni Evento di salvezza. Anche le migrazioni.

Hegel ricorda che: *"l'astuta ragione si gioca gli uomini in vista della sua attuazione. I singoli o i gruppi vengono dialettizzati, ossia risolti in un interno processo dialettico in cui essi compaiono come momenti, psicologicamente convinti di agire per finalità proprie, ma razionalmente convogliati in un disegno meta-individuale, razionale; sono momenti dell'universale concreto, che è quanto dire della storia della ragione"* (Rigobello, Dal Romanticismo al Positivismo, Milano 1974, p. 151). Il mondo è sempre più immagine della Provvidenza, che gioca con le debolezze della Storia e ne ricava un Disegno Intelligente.

Il libro del Dott. Giannino, che ringrazio con vivo cuore, è una valida pubblicazione sia per i contenuti, sia per il linguaggio, sia per i messaggi di speranza che emana. È ricco di prospettive certe. Parla con linguaggio vivo e suadente sul significato del cittadino europeo, sia sullo straniero.

Si sofferma sulla tutela giuridica, evidenziando le tante problematiche e le risposte del diritto per la tutela e il rispetto del migrante.

Il diritto coglie anche alcuni aspetti caratterizzanti il tipo di società attuale: l'espulsione, il rimpatrio. Molto interessante il problema sul permesso di soggiorno, grande miraggio di ogni migrante. Inoltre, prima di entrare nel vivo del dettato della attuale Legislazione elabora la tematica del rapporto: minori, stranieri e servizio sanitario, straniero e scuola.

Il libro non entra nel vivo della problematica giornalistica con i tanti interrogativi del cammino umano dei minori nei meandri del mondo e della storia oscura e tragica del nostro tempo.

Siamo veramente grati al Dott. Giannino per il grande dono di un testo che è come un vademecum per le situazioni concrete nelle quali si scioglie la vita dei migranti e il suo destino. I tanti immigrati minori, segno di Dio e speranza dell'uomo nella radiosa stagione di grazia, che auguriamo a tutti, in particolare ai minori immigrati.

Desidero concludere, riportando la citazione del paragrafo 62 dell'Enciclica *"Caritas in Veritate"* di Benedetto XVI sul tema delle migrazioni: *"Tutti siamo testimoni del carico di sofferenza, di disagio e di aspirazioni che accompagnano i flussi migratori. Il fenomeno, come è noto, è di gestione complessa; resta tuttavia accertato che i lavoratori stranieri, nonostante le difficoltà connesse con la loro integrazione, recano un contributo significativo allo sviluppo economico del Paese ospite con il loro lavoro, oltre che a quello del Paese d'origine grazie alle rimesse finanziarie. Ovviamente, tali lavoratori non possono essere considerati una merce o una mera forza lavoro. Non devono, quindi, essere trattati come qualsiasi altro fattore di produzione. Ogni migrante è una persona umana che, in quanto tale, possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione"*.

Ciò che vale per ogni immigrato adulto, vale ancor più come dignità e rispetto per il minore.

Il nostro presente vive l'attesa di una nuova stagione, mentre la speranza rallegra il cuore e genera un nuovo umanesimo. E questo è il nostro Augurio.

† Bruno Schettino
Arcivescovo

I NUMERI

La presenza di minori stranieri in Italia è vista più come problema di ordine pubblico (si dice che i minori stranieri delinquono più degli autoctoni, che tolgono posti di lavoro agli italiani...), senza tener conto che proprio questi favoriscono l'occupazione accettando lavori contraddistinti dai caratteri della precarietà, della pericolosità, della pesantezza, e dei bassi salari e contrastano la crescente denatalità della popolazione italiana.

Occorre precisare che quando si fa riferimento a minori stranieri in realtà si parla di soggetti con caratteristiche e storie diverse fra loro. Trattasi, infatti, a volte di minori giunti in Italia al seguito dei loro genitori, a volte di minori nati in Italia da genitori stranieri, a volte di minori rifugiati (i c.d. minori della guerra), a volte di minori entrati in Italia in virtù delle procedure adottive, a volte di minori giunti da soli in Italia: sono 8.000 i minori in Italia non accompagnati.

Nel 2001 i minori stranieri residenti in Italia erano 284.000, mentre nel 2007 il loro numero saliva a 761.000 per diventare 862.453 nel 2008.

I minori stranieri residenti rappresentano il 22,2% della popolazione migrante regolarmente presente. La maggioranza vive in Lombardia (219.584 pari al 25% del totale), in Veneto (110.355 pari al 13% del totale), in Emilia Romagna (97.344, l'11% del totale) e in Piemonte (80.683 pari al 9%). In queste quattro regioni, tutte del nord Italia, si concentra il 58% dei minori presenti sulla penisola.

In Campania i minori stranieri risultano essere 20.366 pari al 2,4% ed è il dato più alto, insieme a quello della Sicilia (2,7%), dell'Italia meridionale.

Per riassumere nel nord ovest vi sono 323.764 minori residenti pari al 37,5%, nel nord est 246.148 pari al 28,5%, nel centro 202.384 pari al 23,5%, nel sud 62.038 pari al 7,2%, nelle isole 28.119 pari al 3,3%.¹

**Dove
vivono**

¹ Tutti i dati riportati nella guida sono tratti dal dossier statistico Immigrazione Caritas/migrantes. Elaborazione su dati ISTAT 2008, pag. 166 e ss., AA.VV.. Immigrazione, Dossier statistico 2009, XIX rapporto.

Nel nord l'incidenza dei minori sulla popolazione straniera supera il 23% e si colloca notevolmente al disopra dei valori medi delle altre aree territoriali.

In queste regioni "più ricche e ad antica vocazione industriale (Piemonte, Liguria e Lombardia) le immigrazioni sono da sessanta anni una componente strutturale del ricambio di popolazione. Da decenni la società di quelle regioni da un lato limita drasticamente il numero di figli, dall'altro dispone di un illimitato – esercito di riserva – di lavoratori immigrati, per coprire i vuoti lasciati dalle striminzite generazioni di nati. Fino al 1980 gli immigrati provenivano da altre regioni d'Italia, specialmente dal sud. Le migrazioni internazionali degli ultimi 20/25 anni sono, quindi, il nuovo capitolo di una vecchia storia, di un modello di sviluppo socio economico ben rodato e consolidato, ormai esteso a tutto il centro nord e ad alcune aree del Sud".²

A riprova di quanto detto deve considerarsi che la domanda di mano d'opera a basso costo è una richiesta pressante su ogni governo dell'Unione Europea che, di fatto, per questo motivo, tollera la presenza di stranieri che assicurano mano d'opera in lavori a bassa retribuzione.

Da dove vengono

L'ultimo dato significativo risale al 2006 ed è elaborato sulla base dei dati del Ministero degli interni che tiene conto del numero dei minori fino a 14 anni registrati nei permessi di soggiorno dei loro genitori. Va precisato che i dati Istat non contengono la specificazione della provenienza.

Sulla base dei dati forniti dal Ministero 321.000 minori stranieri provengono dall'Europa (37,3%), 300.000 dall'Africa (34,8%), 185.000 dall'Asia (21,5%), 56.000 dall'America (6,4%).

Più specificamente nella graduatoria si collocano ai primi posti il Marocco e l'Albania, seguono Romania, Cina, Tunisia, Egitto, Filippine etc.

Va precisato che tutti i numeri sopra riportati riguardano i minori regolari presenti sul territorio.

A questi vanno aggiunti gli 8.000 minori non accompagnati, nonché un numero indefinito di minori "invisibili" soggiornanti, di fatto, stabilmente in Italia.

² G. Dalla Zunna, P. Farina, S. Strozza, *Nuovi Italiani*, Bologna, 2009, p. 15

Si tratta di tutti quei minori entrati irregolarmente in Italia con o senza i loro genitori e che non risultano in quanto non registrati in alcun modo e conseguentemente non godono di alcuna protezione e diritto.

Va sottolineato che “gli stranieri non sono persone dal tasso di delinquenza più alto, non stanno dando luogo a una invasione di carattere religioso, non consumano risorse pubbliche più di quanto versino con tasse e contributi, non sono disaffezionati al paese che li ha accolti.

Per prepararsi alla società di metà secolo, quando secondo le previsioni un terzo della popolazione italiana avrà superato i 65 anni, gli immigrati sono una risorsa indispensabile ed è in questa prospettiva che sono auspicabili politiche sociali e familiari più incisive, superando la tentazione dell'estraneità e favorendo l'inserimento, anche con la partecipazione al voto amministrativo e la revisione della normativa sulla cittadinanza, troppo rigida non solo per i bambini nati in Italia, ma anche per i loro genitori insediati stabilmente”.³

³ Caritas/Migrantes, op. cit, p. 12

CHI È MINORE

La normativa interna

Allorché si affrontano le problematiche relative ai minori diviene essenziale stabilire chi si trovi in tale situazione giuridica.

Minore è, infatti, chi, secondo la legge del proprio paese, non ha raggiunto quella età alla quale sono attribuiti, dall'ordinamento, una serie di poteri e doveri.

Ad una prima analisi il problema può apparire di facile soluzione se solo si considera il diritto italiano.

Prevede, infatti, l'articolo 2 del codice civile, come modificato dall'art. 1 L. 8 marzo 1975 n. 39: "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno di età. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa".

Va detto, subito, che la legislazione interna anticipa, come vedremo in seguito, alcuni diritti e doveri prima dei diciotto anni.

Queste norme anticipatorie hanno effetto sia per i minori italiani che per quelli stranieri.

Con il compimento del diciottesimo anno, quindi, il soggetto lascia la minore età e diviene pienamente capace di agire con la conseguenza della perdita del diritto a godere del sistema legislativo approntato per i minorenni e delle tutele che per questi sono previste.

È necessario sottolineare che la maggiore età si acquista con il decorso del tempo che, secondo le regole del codice civile, viene calcolato ad anni e i giorni vengono calcolati dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva (articolo 2963 c.c.) e non da un' ora alla corrispondente ora del giorno successivo.

Così come non si tiene conto della frazione del giorno iniziale durante il quale si è determinato l'evento da cui si fa iniziare lo scorrere del tempo.

La maggiore età, quindi, non si acquista nell'ora corrispondente a quella della nascita che è stata indicata nei registri dello stato civile, ma allo scadere della mezzanotte del giorno in cui si è verificata la nascita.

Deve, tuttavia, rilevarsi che per il compimento di determinati atti

in piena capacità ed autonomia, non è necessario il raggiungimento del diciottesimo anno di età.

È, infatti, stabilito che anche con il raggiungimento di un'età inferiore si acquista la capacità di porre in essere determinate azioni portatrici di effetti giuridici e ciò ritenendo sufficiente la maturità acquisita prima dei diciotto anni.

Si pensi alla capacità di riconoscere il figlio naturale che si acquista con il sedicesimo anno di età (articolo 250 c.c.), oppure l'esercizio dei diritti derivanti dalle opere dell'ingegno che si acquisisce, anch'esso, con il compimento del sedicesimo anno, o, ancora, i diritti derivanti dalle prestazioni di lavoro che possono essere esercitati dai minori cui la legge riconosce la possibilità di lavorare (l. 17.10.1967 n. 977).

È il Trattato di Lisbona, all'art. 32 del Titolo IV, che enuncia il divieto del lavoro minorile fissando l'età minima per l'ammissione al lavoro in quella in cui termina la scuola dell'obbligo (che in Italia è 16 anni).

Inoltre a dodici anni il minore deve essere sentito nel corso della procedura di adottabilità; a quattordici anni diviene imputabile.

Va, infine, ricordato che la legge 54/2006, in tema di separazione tra i coniugi e affidamento condiviso, ha stabilito che il giudice dispone l'audizione del figlio minore di 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nella materia in esame.

Se, come indicato, vi sono precisi riferimenti normativi per la qualificazione di un cittadino italiano come minorenni, deve considerarsi che ai fini della qualificazione giuridica della minore età, in relazione ai cittadini non italiani presenti sul territorio dello Stato, è necessario applicare parametri non sempre coincidenti con la legislazione interna.

Prevede, infatti, il diritto privato internazionale che la capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla legge di appartenenza del soggetto.

Da tale definizione deriva che al fine di poter definire un soggetto come minorenni e, quindi, sottoponibile alle garanzie e alle tutele che l'ordinamento italiano prevede per i minori, sarebbe necessario verificare quale il momento dell'acquisto della maggiore età nel suo paese di origine.

Il diritto internazionale privato e le convenzioni

Se il problema è di facile soluzione in relazione ai minori cittadini dell'Unione Europea, in quanto le legislazioni degli Stati membri risultano uniformi, di maggiore complessità si manifesta il problema in relazione ai soggetti così detti extracomunitari che si trovano sul territorio dello Stato italiano.

La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l. 211/95) stabilisce, all'articolo 42, che deve considerarsi minore, con conseguente applicabilità delle leggi a protezione dello stesso, chiunque si trovi nelle condizioni previste dalla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, esecutiva in Italia dal 1980 in virtù della legge 742/80, relativa alle competenze delle autorità ed alle leggi applicabili da ciascun paese firmatario in materia di minori, e che tale Convenzione si applica anche ai cittadini stranieri considerati minorenni solo dalla legge nazionale dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

La citata Convenzione prevede che deve essere considerato minorenne chi sia tale in virtù della propria legge nazionale, ovvero di quella del paese di abituale residenza.

La Convenzione del 1961, come è stato osservato, non contiene una definizione di residenza abituale poiché la definizione dello Stato di residenza abituale attiene ad una valutazione di fatto, e non di diritto, tanto che può essere considerato tale anche lo Stato in cui il minore si sia trasferito illegittimamente (cioè contro la volontà dei genitori).⁴

Esso non coincide né con lo Stato nazionale, né con lo Stato di residenza anagrafica né del minore, né dei genitori.

In questa valutazione deve assumere importanza rilevante l'elemento temporale: lo Stato in cui il minore si trova può essere cioè considerato "Stato di residenza abituale", dopo un certo periodo di tempo che in giurisprudenza viene fissato, spesso, intorno ai sei mesi.

Deve, tuttavia, rilevarsi che accanto al dato temporale non può non tenersi conto di quanto, per fatti concludenti, vanno realiz-

⁴ M.Franchi, *Protezione dei minori e diritto internazionale privato*, Milano, 1997, p. 23 e ss.

zando il minore e la sua famiglia, al fine di identificare il centro in cui si trova il fulcro della vita del minore.

Non possono, in definitiva, sottovalutarsi i legami che il minore è venuto realizzando nel luogo in cui si trova, che dovranno essere considerati in uno con il tempo trascorso dal minore nel territorio dello Stato e con la volontà dei suoi genitori.

Ove si ritenga, quindi, applicabile il diritto italiano, in virtù del principio di residenza abituale, quest'ultimo sarà considerato non solo al fine di determinare la sussistenza della condizione di minore, ma anche al fine di valutare l'applicabilità al soggetto di tutta la normativa relativa ai minori.

Deve, tuttavia, sottolinearsi che con la Convenzione dell'Aja del 19.10.96 che revisiona quella realizzata nel 1961, si offrono agli operatori parametri maggiormente semplificati per la soluzione del problema in analisi.

È, infatti, previsto dalla nuova Convenzione che i principi in essa contenuti si applicano a tutti i soggetti dalla loro nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Attraverso l'applicazione della Convenzione, che è necessario sottolineare, non è stata ancora resa esecutiva in Italia, si otterrà che tutti i paesi firmatari accetteranno il limite dei diciotto anni come quello oltre il quale il soggetto uscirà dalla minore età.

Quando si agisce nei confronti di un soggetto minore di età si dovrà, quindi, tenere conto delle linee guida che sono indicate dalle normative internazionali e dalla Convenzione di New York in particolare.

Quest'ultima prevede, infatti, che in ogni valutazione relativa ad un minore, sia essa assunta da autorità amministrative o da autorità giurisdizionali, deve sempre considerarsi preminente l'interesse del fanciullo.

Così l'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York 20.11.89 resa esecutiva in Italia con legge 27.5.91 n. 176.⁵

⁵ Vedi per tutto il paragrafo L.Pomodoro, P.Giannino, P.Avallone, Manuale di diritto di famiglia e dei minori, Torino, 2009, p. 255 e ss.

CHI È STRANIERO

La cittadinanza

Straniero è, secondo il significato corrente, colui che proviene da altri paesi e da altre culture.

Ci si chiede se minore straniero deve essere considerato colui che ha la pelle di colore diverso, anche se nato o cresciuto in Italia, come gli adottati o i figli degli immigrati giunti piccolissimi o nati nel nostro paese, oppure colui che parla la lingua italiana ha la pelle bianca ma passaporto di altra nazionalità.

Ed allora occorre stabilire dei parametri che solo la normativa giuridica può fornire.

Il primo criterio a cui fare riferimento è sicuramente quello basato sul possesso o meno della cittadinanza italiana, secondo il quale è straniero colui il quale non appartiene al nostro paese.

Giuridicamente, perciò, lo straniero è contrapposto al cittadino.

Ma tale criterio non coincide con altri quali quelli culturali, sociologici o psicologici.⁶

L'istituzione dell'Unione Europea, tra le numerose modifiche che ha introdotto al sistema legislativo e sociale che caratterizzano i paesi che ne fanno parte, e, ovviamente, tra questi l'Italia, ha stabilito anche nuovi parametri relativi alla cittadinanza.

Tali nuovi parametri determinano la necessità di differenziare le posizioni non più tra coloro che sono cittadini italiani e coloro che non lo sono, ma tra coloro che sono cittadini italiani, coloro che sono cittadini dell'Unione Europea e coloro che non appartengono a nessuna delle due categorie indicate.

In realtà, solo coloro che rientrano nell'ultima categoria possono essere identificati come cittadini stranieri o extracomunitari.

A quest'ultima espressione è necessario dare il più ampio significato superando l'accezione corrente ove il senso è cristallizzato in appartenente ad uno dei paesi delle aree povere del mondo.

Da un punto di vista ordinamentale, infatti, anche un cittadino degli Stati Uniti d'America, o, ad esempio, del Giappone è un cittadino extracomunitario.

⁶ L. Miazzi, *La condizione giuridica dei bambini stranieri in Italia*, Minorigiustizia, Milano, 3/99, pag. 105

Va, quindi, precisato che l'ordinamento italiano riconosce lo status di cittadino a tutti coloro che sono figli, anche adottivi, di genitori cittadini italiani.

Tale condizione è riconosciuta anche a coloro che risultano figli di genitori di cui uno cittadino italiano ed uno cittadino di altro paese.

Inoltre l'articolo 1 della legge 5.2.92 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) prevede che sono da considerarsi cittadini italiani i minori rinvenuti sul territorio dello Stato in condizione di abbandono, così come sono ritenuti cittadini italiani i figli di apolidi nati nel territorio della Repubblica.

Sempre in virtù dell'articolo 1 della legge citata è considerato cittadino italiano per nascita colui il quale viene trovato nel territorio della Repubblica, figlio di ignoti non in possesso di altra cittadinanza.

Sono, infine, cittadini italiani tutti coloro che al raggiungimento della maggiore età, anche se figli di cittadini stranieri, risiedano da almeno due anni nel territorio della Repubblica e facciano richiesta della cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento del diciottesimo anno.

In sintesi, per quanto riguarda i minori, in tema di cittadinanza, il Ministero degli Affari Esteri fornisce queste indicazioni:

la cittadinanza si può acquisire automaticamente

- per filiazione;
- per nascita sul territorio italiano, a condizione che
 - i genitori siano ignoti o apolidi;
 - oppure che i genitori stranieri, sulla base della Legge dello Stato di appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio;
 - che il minore sia stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
- per adozione.

Come sopra detto, accanto alla cittadinanza italiana, attualmente, è necessario tenere conto di quanto stabilito dal Trattato

di Maastricht del 7.2.92, con il quale, tra l'altro, è stata istituita la cittadinanza dell'Unione Europea.

Prevede, infatti, il paragrafo B del titolo I (disposizioni comuni) del Trattato: "rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione".

Con la disposizione suindicata, resa esecutiva in Italia in virtù della legge 3.11.92 n. 454, tutti coloro che hanno la cittadinanza di uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, sono, conseguentemente, cittadini dell'Unione Europea.

Tale status, dal quale deriva la sottoposizione ai diritti e agli obblighi sanciti nel citato Trattato di Maastricht, determina, anche in virtù dei successivi Trattati come quello di Schengen, la sostanziale equiparazione tra cittadino italiano e cittadino di uno qualsiasi degli stati aderenti all'Unione Europea.

Dalla lettura delle norme sulla cittadinanza appare evidente che prevalentemente questa si acquista per "ius sanguinis".

Recenti disegni di legge vorrebbero, invece, che la cittadinanza si acquisisca per "ius loci" facendo, così, diventare cittadini italiani tutti coloro, che a prescindere dalla cittadinanza dei genitori, nascono nel nostro territorio.

Nel corso della XV° legislatura il disegno di legge 1607/C prevedeva la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per il minore vissuto in Italia per cinque anni nel corso dei quali ha seguito corsi di formazione scolastica o professionale o ha lavorato per almeno un anno.

Analogha previsione era indicata nei disegni di legge n. 24/C 1529/C e 1570/C.

I diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione

Secondo la testuale dizione del *Trattato di Nizza* (art.17 del Trattato che istituisce la CE): "È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima". L'introduzione del concetto di cittadinanza europea, avvenuto in modo esplicito con il Trattato di Maastricht (1992), mira a rafforzare e a promuovere l'identità europea, coinvolgendo sempre più i cittadini nel processo di integrazione comunitaria.

Per ogni cittadino dell'Unione la cittadinanza significa:

1. diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (diritto di ingresso e soggiorno, accesso all'occupazione, ad uguale regime fiscale e finanziario, ai diritti e ai doveri derivanti dalle condizioni sociali e familiari) (art. 18 CE);
2. diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nel paese membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 19 CE);
3. diritto di godere nel territorio di un paese terzo ad una tutela diplomatica e consolare da parte delle autorità di un altro Stato membro, se il proprio paese non vi è rappresentato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (art. 20 CE);
4. diritto di petizione dinanzi al parlamento europeo (art. 21 CE).

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam è stato anche garantito:

1. il diritto di rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella stessa lingua;
2. il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, a certe condizioni.

Va, inoltre, ricordato che l'essere cittadini dell'Unione Europea implica il diritto:

- alla non discriminazione in base alla nazionalità fra cittadini dell'Unione e quello della non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla religione, agli handicap, all'età o alle tendenze sessuali;
- al pari accesso alla funzione pubblica comunitaria.

Se, quindi, con l'andare del tempo viene sempre più eliminandosi qualsiasi differenza tra cittadini italiani e cittadini degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, deve necessariamente concludersi che **le normative vigenti in materia di cittadini stranieri debbano essere applicate esclusivamente ai cittadini degli Stati così detti extracomunitari.**

A riprova della unificazione della cittadinanza tra i diversi paesi appartenenti all'Unione Europea vi è quella che, ormai, può definirsi la legislazione unitaria attraverso la quale si dettano disposizioni comuni a tutti gli Stati dell'Unione.

Si pensi, in materia di minori, alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25.1.96, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 77/03, con la quale il Consiglio d'Europa ha dettato una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela dei diritti dei minori; alla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26.6.97 sui minori non accompagnati, cittadini dei paesi terzi (non facenti parte dell'Unione); alla Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 27.1.03 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Come si vede, progressivamente, il diritto interno viene sostituito dal diritto dell'Unione che rende omogenee le disposizioni all'interno della stessa.

I MINORI STRANIERI NON ACOMPAGNATI: GLI INVISIBILI

La definizione

Proprio nella risoluzione del Consiglio d'Europa del 26.6.97 si trova, in relazione ai minori stranieri non accompagnati, una delle definizioni che sottolineano come, ormai, quando si fa riferimento alla condizione di straniero, ci si occupa di soggetti non aventi la cittadinanza dell'Unione.

Si legge, infatti, nell'articolo 1 comma 1 della risoluzione: **“La presente risoluzione si applica ai cittadini dei paesi terzi di età inferiore ai diciotto anni che giungano nel territorio degli stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine...”**

Definizione che è sostanzialmente ripresa dal regolamento del Comitato per i minori stranieri non accompagnati ove è detto che per minore straniero non accompagnato si intende: **“il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle vigenti disposizioni dell'ordinamento italiano”**.

Come è stato chiarito l'espressione “privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori” non può essere intesa in modo tale da far coincidere la nozione di minore straniero non accompagnato con quella di minore in stato di abbandono; infatti un minore non accompagnato dai genitori può non essere in stato di abbandono quando per esempio è accolto da parenti entro il quarto grado idonei, moralmente e materialmente a provvedervi, che, però, non ne hanno la rappresentanza legale.

Ancora deve osservarsi che oltre ai minori privi di adulti di riferimento, sono da intendere come minori “non accompagnati” anche i minori affidati di fatto ad adulti, inclusi i parenti entro il quarto grado, che non ne siano tutori o affidatari, in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono, comunque,

privi di rappresentanza legale per la legge italiana.⁷

Quanto alle normative applicabili deve farsi riferimento alla legge 30.7.02 n. 189 (Bossi – Fini), modificativa della legge 40/98 (Turco – Napolitano) ed al dpr 334/2004.

In virtù delle modifiche legislative apportate dalla legge Bossi – Fini il Comitato minori stranieri non accompagnati aveva emanato una circolare interpretativa che indicava le seguenti prassi: il minore non accompagnato doveva essere segnalato al Comitato previo rilascio del permesso di soggiorno per minore età. Il Comitato, svolte le proprie indagini, o provvedeva al rimpatrio assistito o provvedeva alla segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per le procedure di affidamento con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Il Comitato, quindi, provvedeva al programma di integrazione sociale.

Al compimento del diciottesimo anno d'età al minore in affidamento e che aveva seguito, per almeno due anni, il programma veniva rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.

Il diritto a restare in Italia spettava, anche, a tutti quei minori per i quali il Comitato aveva valutato non corrispondente all'interesse del minore il rimpatrio si pur in assenza dei tre anni di soggiorno o dei due anni di progetto di integrazione.

“Ma l’art. 11 del nuovo regolamento di attuazione emanato con dpr 334/2004, offrendo un’interpretazione molto più restrittiva, perché prevede che il rilascio del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno di età sia consentito solo per chi si trova nelle condizioni di cui ai nuovi commi 1bis e ter dell’art. 32 della legge sull’immigrazione, cioè di chi ha i tre anni di residenza e i due di progetto di integrazione sociale, ha tagliato fuori una notevole parte di minori stranieri.

Infatti poiché la maggior parte dei minorenni migranti arriva tra i quindici e i diciassette anni, è evidente che solo pochis-

⁷ J. Moyersoer, G. Tarzia, *L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati*, in *Cittadini in crescita*, n. 3-4 2002, Istituto degli Innocenti, Firenze, p. 14.

simi potranno usufruire di questa opportunità. Tutti gli altri rischierebbero, per il solo fatto di essersi autodenunciati per ottenere il permesso di soggiorno per minore età, di essere espulsi al compimento del diciottesimo anno di età. La clandestinità, quindi, per molti di loro, è quasi una scelta obbligata”.⁸

Infine deve segnalarsi che il minore straniero che abbia espiato una pena in carcere per reato commesso da minorenne e che abbia dato prova di concreta partecipazione ad un programma di reintegrazione sociale, ai sensi dell'art. 18 comma 6 della legge, può ottenere il permesso di soggiorno per protezione sociale.

“Manca, però, una analoga previsione per chi ha ottenuto il perdono giudiziale e per chi ha avuto una pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. In pratica, lo straniero condannato ha speranza di ottenere il permesso di soggiorno, mentre il perdonato (perdono giudiziale) o lo straniero messo alla prova che non abbia dovuto scontare alcuna pena no”.⁹

Come spesso accade, soprattutto per quanto riguarda i minori, ci si trova dinanzi a leggi che sono state emanate senza tener conto dell'impianto legislativo preesistente.

Il minore straniero non accompagnato quando viene trovato anche dalle forze dell'ordine deve essere accompagnato presso i servizi territoriali che hanno l'obbligo di provvedere alla prima ed immediata assistenza (art. 403 c.c.).

Il minore dovrà essere collocato nel centro di prima accoglienza, ove esistente, o in una delle strutture in convenzione con l'Ente locale.

Subito dopo l'accoglienza l'Ente locale dovrà provvedere alla segnalazione del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni collaborando con questa per la prima indagine volta ad acquisire gli indispensabili elementi per le successive azioni a protezione del minore.

In particolare i servizi dovranno:

Le procedure

⁸ G. De Marco, *I minori stranieri tra normativa, giurisdizione e prassi amministrative*, in *Minori giustizia*, n. 3, 2008, Milano, p. 42.

⁹ G. De Marco, op. ult. cit., p. 43.

- effettuare un colloquio con il minore per la valutazione del caso e per acquisire quante più informazioni è possibile sul minore;
- predisporre il progetto educativo insieme al minore e alla comunità di accoglienza, che in una prima fase prevede solitamente un periodo di osservazione e l'inserimento in un percorso di alfabetizzazione;
- predisporre le basi per la fase di identificazione del minore e attivarsi con la Questura per la regolarizzazione del minore presentando istanza di permesso di soggiorno;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nel caso emerga che il minore rientra tra quelli c.d. non accompagnati, dovrà avviare le procedure per la nomina di un tutore dinanzi al giudice tutelare, inoltrare ricorso al Tribunale per i minorenni per l'eventuale affidamento del minore e segnalare il caso al Comitato minori stranieri non accompagnati.

Il primo problema da affrontare è legato all'identificazione del minore e all'accertamento della sua età.

Quest'ultimo elemento è determinante per stabilire quale legislazione sia applicabile al soggetto in questione tenendo presente che in caso di dubbio sulla minore età questa si presume a favore del soggetto.

Sarà, poi, necessario procedere alla valutazione dell'interesse del minore al rimpatrio assistito o all'avvio di un programma di inserimento sociale.

Si è osservato che nel silenzio del Comitato minori stranieri non accompagnati si ritiene che "la valutazione dell'interesse del minore straniero non accompagnato, l'individuazione dei soggetti che si debbono occupare di lui nonché la decisione sull'eventuale rimpatrio assistito spetti all'autorità giudiziaria.

A questo riguardo occorre però sottolineare che anche con riferimento all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente si sono registrate differenti prassi. In particolare in alcune circoscrizioni i minori stranieri non accompagnati sono stati destinatari di provvedimenti di affidamento emessi dal Tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. In altri casi lo stesso giudice minorile ha emanato provvedimenti di affidamento così detto ammi-

nistrativo ai sensi dell'art. 25 rdl 20.7.34 n. 1404 (c.d. legge minorile).

In altri casi, infine, è stato destinatario di un provvedimento in sede di tutela ai sensi degli artt. 343 e ss. c.c."¹⁰

¹⁰ G. Tarzia, *Il minore straniero non accompagnato: quale tutela nel sistema legislativo italiano?*, in *Minori Giustizia*, 3/2008, Milano, p. 195.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CITTADINI DELL'U.E.

“Nell’immaginario collettivo, ancor prima che nella realtà, il cittadino comunitario è il cittadino francese, spagnolo o tedesco che si trasferisce in Italia per motivi di lavoro, di famiglia o di studio.

Com’è noto i primi mesi del 2007 hanno dimostrato l’inesattezza di una simile visione. Con l’ingresso della Romania e della Bulgaria nell’Unione Europea una nuova figura ha fatto irruzione nell’immaginario collettivo, quella del cittadino comunitario indigente e privo di lavoro.

La fattispecie del minore comunitario non accompagnato, in un certo senso, non è che una delle possibili declinazioni di tale figura di straniero in difficoltà”.¹¹

Quanto ai minori cittadini dell’Unione Europea presenti sul territorio italiano privi di esercenti la potestà o di soggetti ai quali sono ufficialmente affidati, va osservato che questi godono dei medesimi diritti di cui godono i minori italiani.

Sarà, quindi, necessario provvedere, anzitutto, al loro ricovero urgente, alla loro identificazione e alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

L’A.G. dovrà in primo luogo contattare le autorità consolari o diplomatiche sia per l’ottenimento dei documenti relativi al minore, sia per l’eventuale affidamento del minore alle citate autorità.

Nel caso in cui l’autorità giudiziaria dovesse valutare, nell’interesse del minore, maggiormente opportuna la sua permanenza in Italia dovrà provvedere ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c. ovvero dell’art. 25 rdl 1404/34.

Quanto sopra detto trova conferma nel Regolamento CE 2201/2003 ove è previsto all’art. 20 che, in caso di urgenza, le disposizioni del regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna relativamente alle persone presenti in quello stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma

¹¹ G. Perin, *I diritti dei minori comunitari non accompagnati*, in *Minori Giustizia*, 3/2008, Milano, p. 197.

del presente regolamento è competente a conoscere nel merito l'autorità giurisdizionale di un altro stato membro.

“Sulla base di tale disposizione, il giudice italiano è senz'altro competente ad adottare tutti i provvedimenti provvisori necessari alla protezione del minore comunitario non accompagnato.

Il Regolamento non definisce quali provvedimenti debbano considerarsi provvisori. Si ritiene che la nozione di provvisorietà debba essere intesa in senso funzionale: dovranno essere adottati tutti quei provvedimenti idonei ad evitare al minore la permanenza in uno stato di difficoltà, esclusi i provvedimenti destinati ad avere effetti definitivi.

La soluzione, oltre che conforme a quanto tradizionalmente previsto nelle Convenzioni internazionali, appare più che condivisibile: il minore solo ha bisogno di provvedimenti di protezione immediata”.¹²

I provvedimenti definitivi relativi al minore devono essere adottati dallo Stato di residenza abituale. Questo il motivo della suindicata segnalazione alle autorità consolari o diplomatiche.

L'autorità giudiziaria italiana può solo adottare, come detto, provvedimenti provvisori necessari alla protezione del minore e può opporsi al riconoscimento di provvedimenti dell'autorità del luogo di abituale residenza del minore qualora contrari al suo superiore interesse rapportato all'ordine pubblico interno.

¹² G. Perin, *I diritti dei minori comunitari non accompagnati*, in *Minori Giustizia*, 3/2008, Milano, p. 204.

CHE FARE

Premessa Certamente uno dei momenti di maggiore difficoltà per un operatore è quello del concreto impatto con il minore extracomunitario.

In primo luogo è necessario accertare l'identità del soggetto che ci si trova dinanzi.

Il più delle volte il minore si troverà privo di documenti e, quindi, nell'impossibilità di verificare immediatamente, attraverso questi, le sue generalità.

Due le ipotesi che si presentano dinanzi all'operatore.

Il minore può riferire un recapito telefonico al quale contattare un adulto che potrebbe essere un suo parente, ovvero non essere in grado di riferire alcunché.

Nella prima ipotesi **gli operatori dovranno mettersi in contatto con la/le persone titolari del recapito telefonico fornito dal minore e invitare queste ultime a presentarsi munite di documenti idonei ad identificare il minore.**

Appena queste saranno giunte sarà necessario verificare la loro identità attraverso documenti certi, nonché quella del minore, sempre attraverso una documentazione di cui sia certa la provenienza e che non lasci dubbi di autenticità.

Se l'identità del minore sarà accertata occorrerà valutare il rapporto esistente tra il minore e le persone da lui indicate e che si sono presentate munite dei documenti.

Nell'ipotesi in cui gli adulti presentatisi risultino i genitori, o parenti entro il quarto grado, sempre che gli operatori non constatino la sussistenza di una condizione di abbandono, come meglio vedremo appresso, il minore potrà essere consegnato ai familiari.

Occorre sottolineare l'importanza che assume per gli operatori la verifica dei documenti che, spesso, non sono di facile lettura e, molto spesso, non sono autentici.

In questo caso il minore dovrà essere ricoverato ex art. 403 c.c. e l'accertamento dell'autenticità dei documenti dovrà essere demandato alle forze di polizia.

Il minore dovrà essere ricoverato ex art. 403 c.c. anche nel caso che i soggetti presunti parenti si presentino senza documenti.

Nell'ipotesi, invece, che il minore non offra indicazioni relative ad adulti che possano certificarne, attraverso documenti, l'identità, sarà necessario procedere all'esame radiografico del polso, al fine di determinare la sua età approssimativa, ed agli esami dattiloscopici e fotosegnalateci al fine di verificare se vi siano nello schedario della polizia precedenti che consentano di ricostruirne l'identità e l'eventuale presenza di ricerche da parte di altre autorità.

Qualora il soggetto risulti da ricercare, per un qualsiasi motivo, sarà necessario informare immediatamente l'autorità che aveva disposto le ricerche della presenza del soggetto e concordare con questa gli ulteriori adempimenti.

Verificata, quindi, la sussistenza della minore età e la mancanza di segnalazioni di rintraccio, si dovrà provvedere alla collocazione immediata del minore (da considerarsi in stato di abbandono ex art. 403 c.c. come si vedrà più avanti) in idonea struttura (comunità, casa famiglia) per mezzo dei servizi sociali del Comune.

Posti in essere gli adempimenti immediati di cui sopra, che hanno lo scopo di offrire un'identità al minore, per quanto possibile, e collocarlo in una condizione di "protezione", si dovranno approfondire le diverse problematiche che possono presentarsi e gli adempimenti conseguenziali che le disposizioni di legge vigenti impongono.

Come accennato anzitutto è necessario **procedere all'identificazione** del soggetto che ci si trova dinanzi.

Allorché non è possibile risalire alla sua identità attraverso documenti certi è necessario procedere alla sua identificazione, come detto, attraverso i rilievi dattiloscopici e fotosegnalatici.

E' attraverso questi rilievi, infatti, che è possibile verificare se il soggetto sia già stato segnalato e ricostruire, almeno in parte, la sua storia in Italia.

Al fine di completare gli accertamenti sul minore sarà necessario, sempre in assenza di documenti veritieri, **accertare l'età del soggetto.**

Spesso, infatti, dai rilievi dattiloscopici emergono numerose date di nascita che rendono incerta sia l'identificazione che l'età.

**Accertamento
delle generalità
e dell'età**

Quest'ultima è di particolare importanza considerato che il trattamento tra minorenni è maggiorenni e del tutto diverso.

Deve ricordarsi che attualmente tutti i soggetti extracomunitari segnalati attraverso i rilievi dattiloscopici hanno un codice unico identificativo, così detto C.U.I., che, in assenza di dati anagrafici certi, diviene l'elemento di riconoscimento ufficiale di quel determinato soggetto.

Al fine, poi, di accertare l'età si dovrà sottoporre il soggetto ad esami di tipo auxologico con i mezzi di rilevazione propri di tale disciplina scientifica: accertamento sullo sviluppo dello scheletro, sulla calcificazione delle ossa, sulle caratteristiche antropologiche, biometriche ed istologiche.

Nella pratica si procederà, anzitutto all'esame radiografico del polso. Questo esame offre con un discreto margine di attendibilità, attraverso l'esame della struttura ossea, l'età approssimativa del soggetto.

Per un esame più completo e attendibile sarebbe necessario procedere anche all'esame radiografico delle arcate dentarie. Detti esami andrebbero sottoposti, poi, ad un medico legale, anche se l'analisi che viene offerta dai medici ospedalieri dei reparti radiografici è più che attendibile.

Deve, qui, appena accennarsi che gli accertamenti sull'età assumano ancora maggiore rilievo allorché il soggetto è coinvolto in vicende di natura penale.

E', infatti, determinante l'accertamento dell'età al fine di valutare l'imputabilità del soggetto, il suo grado di maturità, i termini relativi all'applicazione di eventuali misure cautelari che sono differenti a seconda se il soggetto abbia compiuto i sedici anni ovvero non abbia ancora raggiunto tale età.

Va da ultimo rilevato che nel caso di contrasto tra gli accertamenti radiologici e documenti incerti di identità, per giurisprudenza consolidata devono ritenersi prevalenti i risultati degli accertamenti radiologici.

Va, infine, osservato che, come è unanimemente riconosciuto, gli accertamenti in esame non debbono essere in alcun modo invasivi e pregiudizievoli per la salute del minore o di terzi se trattasi di minore incinta.

Va, infatti, detto che come la scienza medica ormai afferma in maniera univoca, gli accertamenti radiologici non rivestono il carattere dell'invasività.

Una volta che il soggetto viene identificato, e ne viene accertata la minore età (sia attraverso documenti di identificazione esibiti da adulti che hanno la responsabilità del minore, sia attraverso le procedure d'identificazione sopra indicate), sarà necessario procedere ad una sia pur sommaria valutazione della condizione di fatto in cui il minore è stato trovato.

Si dovrà, infatti, stabilire, sia pur "prima facie", se il minore vive in una condizione di abbandono morale e materiale.

Tale condizione può essere determinata sia dall'assenza di adulti che si occupano del minore, sia dal comportamento pregiudizievole per la crescita morale e materiale dello stesso tenuta dagli adulti che del minore sono tenuti ad occuparsi.

Si è detto che l'accertamento deve essere fatto in relazione alla situazione che concretamente si presenta all'operatore e valutando gli elementi immediatamente disponibili, in quanto se tale situazione non si riscontra il minore dovrà essere affidato a chi ne ha la legale rappresentanza. Eventualmente, se del caso, il minore potrà essere preso in carico dai servizi di assistenza per attività di sostegno a lui ed al suo nucleo familiare.

Se, invece, si dovessero manifestare gli elementi che consentono di ritenere, allo stato, sussistente una condizione di abbandono del minore, si dovrà affidarlo ai servizi sociali che provvederanno al suo collocamento in idonea struttura "...fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione" (art. 403 c.c.).

Allorché si sia operato il collocamento del minore in idonea struttura (casa famiglia, comunità) ex articolo 403 c.c. (vedi oltre per gli approfondimenti) si dovrà distinguere a seconda che il minore risulti affidato a soggetti adulti ovvero non lo sia.

Se il minore collocato, come dal paragrafo che precede, risulta vivere in Italia con gli esercenti la potestà genitoriale, dovrà provvedersi a dare comunicazione del suo collocamento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del luogo in cui si trova il minore, sia del prov-

Accertamento dello stato di abbandono

Le comunicazioni

vedimento di collocamento adottato ex art. 403 c.c., sia di una prima relazione sul minore e sulle condizioni socio – ambientali in cui è stato trovato.

Tale procedura è indispensabile al fine di consentire all'autorità giudiziaria minorile di valutare la necessità di provvedimenti sospensivi o ablatori della potestà genitoriale ovvero l'opportunità di procedere ad un affidamento familiare.

La comunicazione deve essere data al pubblico ministero in quanto questi, ai sensi dell'articolo 336 c.c., è titolare dell'esercizio dell'azione, in uno con i genitori e con i parenti.

Nel caso, invece, che il minore sia trovato in compagnia di soggetti che non ne hanno la legale rappresentanza, o che sia trovato da solo senza adulti di riferimento, **la comunicazione dovrà essere data alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 184/83, ove è stabilito che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità devono segnalare il minore in stato di abbandono all'ufficio giudiziario suindicato..**

“Tra i soggetti che possono fare le prime segnalazioni ai servizi sociali o alle forze dell'ordine vi sono gli operatori delle stesse comunità cui talvolta si rivolgono i minori (magari venuti a conoscenza della struttura tramite altri ragazzi).

Indifferente e concorrente è il ruolo dei servizi sociali e delle forze dell'ordine, Sia gli uni che gli altri sono in condizione di intervenire provvedendo a ricoverare o allontanare il minore anche se è naturale un diverso ruolo a seconda della pericolosità della situazione”.¹³

Analoga comunicazione, tuttavia, dovrà essere data al Comitato minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ove è previsto che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti servizi di pubblica utilità devono comunicare al Comitato l'ingresso o la presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato.

¹³ L. Villa, *Il collocamento dei minori non accompagnati*, Minori Giustizia, 3/2008, Milano, p. 211.

Sarà, poi, compito del Comitato minori stranieri e del Tribunale per i minorenni competente per territorio (le segnalazioni devono essere fatte alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione ricade il luogo in cui si trova il minore) procedere a tutti gli accertamenti, in Italia e nel paese di origine del minore, relativi alla sua identità e alla sua condizione in relazione al suo interesse al rimpatrio ovvero alla permanenza nel territorio dello Stato o, ancora, alla declaratoria della sua condizione di adottabile.

Le indagini sull'identità del minore devono essere svolte dall'autorità di pubblica sicurezza, ove ne sia il caso, in collaborazione con le autorità diplomatico - consolari del paese di origine del minore.

Le indagini, invece, relative alla condizione socio – ambientale del minore, sono svolte dai servizi sociali e dalle autorità di pubblica sicurezza, avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico – consolari, che coinvolgeranno i servizi assistenziali e le autorità per la protezione dei minori del paese di origine.

Nelle linee guida del Comitato minori stranieri non accompagnati dell'11.1.01 è previsto: "... le competenti autorità che vengano a conoscenza di un minore straniero non accompagnato devono: a) accertare l'identità e, in particolare, l'età di lui; se esistono e dove stanno i familiari del minorenne, cercando di ottenere direttamente da lui ogni utile informazione in merito; quali le condizioni di vita, le ragioni del suo ingresso nel territorio italiano, gli studi compiuti, le attività di formazione e lavoro svolte, le intenzioni per il futuro sia del minorenne che dei suoi genitori e tutori, anche riguardo al rimpatrio".

Come si può chiaramente evincere, si tratta di una serie di elementi assolutamente essenziali per il Tribunale per i minorenni al fine di poter valutare la condizione del minore e, di conseguenza, quali gli strumenti da adottare per offrire al minore la migliore condizione possibile per la sua crescita ed il suo sviluppo.

In realtà le notizie richieste sono elementi essenziali anche per i servizi di assistenza, in quanto si tratta di informazioni determinanti anche al fine di verificare la necessità di un eventuale piano di sostegno al nucleo familiare del minore ed al minore stesso, e di elaborare il piano stesso se ritenuto necessario.

Le indagini

I fattori da valutare

Riguardo agli elementi che saranno presi in considerazione per valutare la situazione in Italia, e nel paese di origine, si propongono i seguenti criteri:

- a) per la valutazione della situazione nel paese di origine
 - l'esistenza dei genitori, o di altre persone cui il minore sia affidato, o di parenti entro il quarto grado con i quali il minore abbia mantenuto rapporti significativi, o di parenti tenuti agli alimenti;
 - l'idoneità della famiglia a provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore;
 - il grado di consapevolezza dei genitori, nei casi in cui essi abbiano "mandato" il minore in Italia in una situazione di pregiudizio (ad es. affidandolo ad adulti che lo sfruttano);
 - la volontà della famiglia di riaccogliere il minore, distinguendo tra la disponibilità a riaccoglierlo ove il minore sia rimpatriato, e il vero e proprio consenso al rimpatrio;
 - la disponibilità ad accogliere il minore da parte di istituti di assistenza;
 - le opportunità formative, lavorative e assistenziali del paese di origine;
 - quant'altro necessario ed utile per il minore;
- b) per la valutazione della situazione del minore in Italia
 - l'esistenza ed idoneità di parenti entro il quarto grado in Italia;
 - la disponibilità di famiglie, singoli, o comunità di tipo familiare, ad accogliere il minore in affidamento;
 - la disponibilità di associazioni ed altri enti a prendere in tutela il minore ed a provvedervi;
 - le opportunità formative, lavorative ed assistenziali disponibili in Italia;
 - quant'altro necessario ed utile nell'interesse del minore.¹⁴

¹⁴ E.Rozzi, *I minori stranieri non accompagnati e irregolari, tra accoglienza in Italia e rimpatrio*, Aspetti Giuridici, Torino, 2001, P. 20

IL RICOVERO URGENTE EX ART. 403 C.C.¹⁵

L'entrata in vigore della legge 184/83 e successive modificazioni, in materia di affidamento familiare e di adozione, ha fatto sorgere il problema relativamente alla sopravvivenza della disposizione dell'articolo 403 del codice civile.

Un'attenta analisi delle disposizioni ha fatto concludere dottrina e giurisprudenza per la sopravvivenza dell'articolo in questione considerato che lo stesso non risulta abrogato né in via esplicita né in via implicita, né è stato sostituito da altro sistema.

Recita l'articolo in esame: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Come emerge con evidenza l'articolo in esame regola il caso in cui ci si trovi dinanzi alla necessità urgente di intervenire al fine di evitare che il minore possa subire ulteriori danni, spesso di non facile recupero se non irreparabili.

Anche l'articolo 2 della legge 183/84 prevede che il minore sia affidato, se non è possibile l'affidamento ad una famiglia, ad una comunità di tipo familiare o, in mancanza, ad una casa famiglia.

La previsione citata, tuttavia, non consente un intervento urgente determinato dalla situazione di fatto che si palesa all'operatore, essendo, invece, necessaria, comunque, un'istruttoria.

Ma ancora va evidenziato che gli articoli 2 e 4 della legge 183/84 (legge adozione) prevedendo come forma di protezione per il minore l'istituto dell'affidamento familiare non coprono l'intera gamma degli strumenti che è possibile adottare per evitare il protrarsi della condizione di pregiudizio.

L'articolo 403 c.c., nella sua formulazione "... lo colloca in luogo sicuro fino a quando non si possa provvedere in modo definitivo..."

¹⁵ Vedi per il presente capitolo P. Giannino, P. Avallone, *I servizi di assistenza ai minori*, Cedam, Padova, 2000

”, invece, non solo comprende la possibilità di affidamento familiare, ma anche il collocamento del minore in una idonea struttura che sia in grado di accoglierlo e accudirlo.

La norma in esame fa in modo che la pubblica amministrazione possa intervenire, anche utilizzando i poteri autoritativi che le competono, al fine di eliminare rapidamente le condizioni pregiudizievoli al minore che, come sopra accennato, presentano il carattere della irreparabilità.

Irreparabilità che non consentendo l'adozione da parte degli organi competenti dei provvedimenti a protezione del minore, i cui tempi per completezza di indagini non sono mai brevi, legittimano la procedura di urgenza dell'articolo 403 c.c..

Debbono, in primo luogo, individuarsi quali sono gli organismi legittimati ad intervenire con i poteri della norma in analisi.

L'articolo 403 c.c., proprio poiché attribuisce un potere d'intervento urgente ed eccezionale, non si riferisce a quelle autorità che sono legittimate ad intervenire in virtù di altre disposizioni legislative che, per altro, conferiscono ai provvedimenti adottati il carattere della definitività (anche se non della immodificabilità).

Non legittimati ad intervenire ex articolo 403 c.c., quindi, saranno i Tribunali per i minorenni che, invece, potranno adottare provvedimenti ex art. 336 ultimo comma c.c., ovvero gli organismi assistenziali allorché sono in grado di provvedere ex articolo 2 e 4 l. 184/83 (affidamento familiare).

Chi interviene ex art. 403 c.c. non è legittimato a ciò in virtù di propri poteri istituzionali ma, esclusivamente, perché si trova in una condizione di fatto che impone la necessità di un intervento immediato.

Ne deriva, quindi, che qualsiasi autorità (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e, quindi, forze dell'ordine, servizi sociali, operatori di case famiglia o comunità), a fronte di una condizione di abbandono in cui viene a trovarsi un minore, ha l'obbligo di agire.

Due le alternative che si possono scegliere: o entrare in contatto con i servizi di assistenza (servizi sociali territoriali) cui si segnalerà il caso e si affiderà il minore affinché sia collocato in luogo sicuro, ovvero, nell'impossibilità di entrare immediatamente in

contatto con i servizi sociali provvedere al collocamento del minore in idonea struttura, ovvero ad affidarlo a persone idonee, contattando, immediatamente dopo, i servizi dell'ente locale cui si consegnerà il minore, ovvero segnalerà dove lo stesso è stato collocato, in uno con la specificazione dei motivi che hanno consigliato l'intervento.

Uno dei problemi che ci si è posti nel corso degli anni è quello relativo alla legittimazione del pubblico ministero, in particolare quello minorile, ad intervenire con i poteri d'urgenza di cui all'articolo 403 c.c..

La giurisprudenza prevalente esclude per il pubblico ministero la possibilità di tale intervento, in quanto è all'autorità giudiziaria minorile in genere che non è riconosciuto tale potere.

Tale assunto poiché si ritiene che l'autorità giudiziaria minorile è dotata di altri strumenti operativi che consentono d'intervenire in favore dei minori che versano in una condizione di pregiudizio.

Tali strumenti, si pensi all'ultimo comma dell'articolo 336 c.c., o, ancora, alla possibilità di affidamento eterofamiliare di cui agli articoli 2 – 4 l. 184/83, offrono, nell'ambito di procedure determinate, la possibilità di porre rimedio alle situazioni di disagio che vengono all'attenzione della magistratura.

Naturalmente tali provvedimenti potranno essere assunti solo allorché vi sia il tempo necessario per procedere ad un'istruttoria, sia pur sommaria, e per emanare un provvedimento.

Come si è detto, nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad una condizione contingente che non consente di procrastinare l'intervento e, quindi, l'adozione delle procedure tipiche dell'autorità giudiziaria per la formazione e l'esternazione della sua volontà, si dovrà intervenire con il provvedimento urgente ex art. 403 c.c. che, come detto, non è adottabile dall'autorità giudiziaria minorile ma da tutti gli altri soggetti preposti ad intervenire.

Una volta che si sia intervenuti in via d'urgenza è necessario che si provveda in via definitiva alla protezione del minore. L'articolo 403 c.c., si ricordi, recita : "...fino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Il servizio sociale che avrà provveduto al collocamento del minore, ovvero che sia stato immediatamente dopo coin-

volto, dovrà provvedere a trasmettere all'autorità competente sia il decreto di collocamento del minore ex art. 403 c.c., sia una relazione sulle condizioni del minore quanto più dettagliata possibile.

È, infatti, sulla base di tali elementi che l'autorità giudiziaria dovrà confermare, modificare o revocare il provvedimento adottato ex art. 403 c.c..

Naturalmente gli atti ex art. 403 c.c. andranno trasmessi alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nel caso in cui si sia agito in virtù di una condizione di abbandono in cui sia stato trovato il minore; andranno, invece, trasmessi al giudice tutelare allorché si verta in una ipotesi nella quale sia necessario procedere all'apertura di una tutela.

Si sottolinea la necessità di trasmissione degli atti, anzitutto, al pubblico ministero minorile in quanto, ai sensi dell'articolo 336 c.c., è quest'ultimo il titolare del potere di impulso a mezzo di ricorso nei confronti del tribunale per i minorenni.

È bene ricordarlo ancora una volta che alcuna legittimazione ad agire è offerta dalle norme vigenti ai servizi sociali. Questi ultimi dovranno avere come loro interlocutore ai fini della proposizione del ricorso il pubblico ministero.

Va sottolineato che il provvedimento ex articolo 403 c.c. potrebbe essere stato adottato in virtù di una situazione di pericolo in cui il minore si sia venuto a trovare senza alcuna responsabilità degli esercenti la potestà genitoriale su di lui.

In questo caso non sarà necessaria alcuna segnalazione da parte dell'autorità amministrativa a quella giudiziaria.

Lo stesso servizio sociale potrà provvedere a riaffidare il minore agli esercenti la potestà genitoriale e tale atto di riaffidamento rappresenterà il provvedimento di protezione definitivo richiesto dall'articolo in esame.

Quanto ai tempi della procedura deve sottolinearsi che gli stessi non sono specificati: deve ritenersi, però, che debbano essere strettissimi considerato che con i provvedimenti adottati ex art. 403 c.c. si va ad incidere su materia di rilevante significato costituzionale come la libertà personale e l'esercizio della potestà genitoriale.

Pertanto chi opera dovrà comunicare immediatamente il proprio provvedimento all'autorità competente.

Il provvedimento definitivo, poi, se dovesse risultare di non convalida dell'operato ex art. 403 c.c. dovrà essere adottato, anch'esso, in tempi brevissimi e consisterà nella restituzione del minore a chi legittimamente esercita su di lui la potestà genitoriale.

Allorché, invece, si procederà a convalidare il provvedimento adottato l'autorità giudiziaria non dovrà necessariamente intervenire con un provvedimento formale.

Deve, infatti, ritenersi che l'apertura di una procedura, qualunque essa sia, in uno con la non restituzione del minore agli esercenti la potestà genitoriale, rappresenti già di per se un provvedimento di convalida di quanto posto in essere.

Il provvedimento ex articolo 403 c.c. è senza dubbio un provvedimento avente natura di atto amministrativo dal che ne deriva che lo stesso può essere adottato solo da chi è capace di porre in essere atti amministrativi.

Esso dovrà contenere tutti gli elementi tipici dell'atto amministrativo: intestazione dell'autorità emittente, richiamo alle norme applicate, motivazione, dispositivo.

In particolare per la motivazione deve osservarsi che essa non deve essere sommaria e generica, in quanto è proprio su di essa che si fonderà la conferma o meno del provvedimento.

IL GIUDICE TUTELARE ED IL TUTORE

Il giudice tutelare

Il giudice tutelare rappresenta un organo ai confini tra giurisdizione e amministrazione.

Si tratta di A.G. che può essere adita senza formalità e che è abilitata ad intervenire senza eccessivi formalismi.

“ Nel settore in oggetto si è operato, per diversi anni, e tuttora in moltissime realtà del nostro sistema giudiziario, con grande superficialità”.¹⁶

Ciò è dovuto anche alla confusione dei ruoli e delle competenze delle A.G. che si occupano della materia minorile e di una legislazione, in materia di minori, spesso non coordinata e, quindi, foriera di dubbi interpretativi.

Va qui sottolineato che il giudice tutelare è colui che sovrintende alla tutela dei minori, anche se stranieri, tutte le volte in cui gli esercenti la potestà genitoriale non sono in grado di esercitarla.

Il suo compito è non solo vigilare sulla corretta gestione del minore, ma anche stimolare ed indirizzare le scelte di coloro che assumono il ruolo di tutore.

È, infatti, quest'organo giurisdizionale quello a cui il tutore deve fare riferimento per tutte le questioni che sorgano nell'esercizio della tutela.

Si consideri che tra le attività più importanti del giudice tutelare previste dal codice civile vi è non solo la nomina del tutore, il cui ufficio è gratuito, ma anche la nomina di un curatore speciale in caso di conflitto tra il minore ed il tutore, nonché determinare, su proposta del tutore, il luogo ove il minore deve essere allevato, il suo avviamento agli studi o l'esercizio di un'arte, mestiere o professione (art. 371 c.c.).

Il giudice tutelare può nominare ad esercitare l'ufficio del tutore un ente di assistenza del comune dove ha domicilio il minore o il responsabile della struttura in cui il minore è ricoverato.

L'amministrazione dell'ente, o il responsabile della strut-

¹⁶ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, *I diritti dei minori, i diritti della famiglia*, voce *Il giudice tutelare*, De Agostini-Le leggi d'Italia, on line, 2009

tura, delega uno dei propri membri ad esercitare la funzione di tutore.

La delega riguarda solo l'esercizio delle funzioni perché titolare dell'ufficio tutelare rimane sempre l'ente.

Va qui ricordato che prima della nomina del tutore le funzioni inerenti la potestà sono, comunque, esercitate dal responsabile della comunità o della casa famiglia ove il minore viene collocato.

Il tutore viene nominato con decreto dal giudice tutelare.

Come detto il tutore ha il compito della cura della persona del minore e della di lui rappresentanza in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357 c.c.).

Va sottolineato che pur dovendo chiedere specifiche autorizzazioni in determinati casi al giudice tutelare e sottostare al suo controllo, gode di una propria autonomia avendo poteri di iniziativa e di scelta.

Il tutore non è tenuto ad allevare personalmente il minore. Suo compito, invece, è quello di assicurare che chi ha la responsabilità del mantenimento del minore vi provveda regolarmente.

Egli deve seguire la sua crescita, valutare quali siano le scelte migliori nell'interesse del minore, ascoltarlo.

Ha, inoltre, la rappresentanza legale del minore e, cioè, il potere di compiere gli atti che riguardano i diritti e gli interessi dello stesso compresi quelli di natura patrimoniale.

Diversi articoli del codice civile vengono dedicati alla parte patrimoniale dell'attività del tutore.

Quanto agli atti di straordinaria amministrazione, a seconda del tipo di atto, dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare che potrà fornire indicazioni su come agire.

Si è detto che il minore straniero non accompagnato deve essere segnalato, da parte del P.M. minorile o dei servizi, al giudice tutelare con la richiesta di nomina di un tutore legale.

Le problematiche che il tutore del minore straniero non accompagnato deve affrontare sono simili a quelle del tutore di un minore italiano.

Particolare attenzione, però, il tutore deve porre in ordine alla concessione del permesso di soggiorno.

Il Tutore

Il tutore del minore straniero

Di norma al minore straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età.

Sarà il tutore a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno valutando, per meglio tutelare la persona del minore straniero, quale tipologia di permesso di soggiorno richiedere.

Al tutore spettano altre competenze in ordine al diritto alla salute e al diritto all'istruzione.

Proprio perché la persona del minore straniero è bisognosa di numerose attenzioni e particolari cure, la sua tutela e le conseguenze che possono derivare dalle scelte operate dal tutore, consigliano che lo stesso operi sempre in stretto collegamento con il minore e con l'A.G..

LE COMPETENZE FRAZIONATE

Numerosi sono, come visto, gli organi giudiziari che si debbono occupare del minore straniero e per gli operatori, spesso, diventa difficile adire il giudice competente determinando, così, ritardi nelle attività a tutela del minore stesso.

“Ciò dipende, in massima parte, dalla legislazione che non attribuisce ad un solo organo giudiziario la competenza in materia di disciplina familiare e minorile.

Questa è attribuita dalla legge, in modo per la verità disorganico e scoordinato, a diverse autorità giudiziarie. E tale disorganicità determina, anche, differenze procedurali ed interpretative nelle singole strutture giudiziarie le quali, spesso, affrontano lo stesso argomento in maniera totalmente diversa non in relazione alla fisiologica dialettica interpretativa, ma in riferimento alle procedure che, invece, dovrebbero avere omogeneità su tutto il territorio nazionale e oggi, anche, europeo.

Così la ripartizione delle competenze, dovuta quasi sempre al caso non essendo individuabile un disegno di base coerente e logico, ha sempre causato incertezze, oscillazioni, contrasti ripetuti e ciclici, che non possono dirsi rientranti nella normale dialettica giurisprudenziale, determinando spesso confusione inconciliabile con le materie trattate, dirette a tutela delle persone”.¹⁷

Quattro gli organi giudiziari che trattano gli aspetti del diritto dei minori: il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, il pubblico ministero.

Proprio per la molteplicità di organi è opportuno che gli operatori sappiano determinare quale organo adire.

Nessuna competenza viene attribuita nella materia che ci riguarda al tribunale ordinario.

Generalmente, va detto, che il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni interviene sia in materia penale che in materia civile.

In materia penale è competente per tutti quei reati commessi dai minori di diciotto anni di età.

**Il pubblico
ministero**

¹⁷ L. Pomodoro, P. Giannino, P. Avallone, *Manuale di diritto di famiglia e dei minori*, Torino, 2009, p. 178

Per quel che riguarda le competenze civili è attribuito al P.M. uno specifico potere di iniziativa a tutela del minore.

Proprio in virtù della titolarità del suindicato potere **questo è l'organo cui devono essere inviate immediatamente tutte le notizie riguardanti il minore.**

Solo così, infatti, sarà possibile evitare inutili e dannosi, per il minore, ritardi nell'adozione di provvedimenti in suo favore.

Sarà il P.M. a dover inoltrare il ricorso più opportuno a seguito di intervento ex art. 403 c.c. o informare il giudice tutelare per gli atti di sua competenza o richiedere modifiche ai provvedimenti già adottati.

Da quanto detto emerge chiaramente che il P.M. non alcun potere in ordine all'adozione di provvedimenti in favore del minore. Il suo è un compito di impulso attraverso i ricorsi e di controllo attraverso i visti sui provvedimenti adottati.

**Il tribunale
per i
minorenni**

Questo è competente per i provvedimenti relativi all'esercizio della potestà genitoriale, sospensione o decadenza, per il collocamento in comunità o affidamento al servizio sociale ex legge 27.5.35 n. 835 (minori a condotta irregolare).

È, ancora, competente in materia di permesso di soggiorno ex art. 31 comma 3 T.U. 286/98 e succ. mod. per l'autorizzazione dell'ingresso o della permanenza di un familiare.

Deve essere coinvolto il tribunale per i minorenni quando il minore, affidato all'ente territoriale, chiede il "prosieguo amministrativo fino al ventunesimo anno di età".

È, infatti, il Tribunale a dover emettere il decreto di prolungamento dell'applicazione dell'art. 25 rdl 835/35 fino al ventunesimo anno di età al fine di consentire il completamento del percorso educativo.

Spesso "sono gli operatori dei servizi sociali che sollecitano i giudici minorili ad emettere il detto provvedimento per avere una maggiore forza contrattuale (grazie all'appoggio dell'A.G.) con gli amministratori locali comportando (tale prolungamento) in genere impegni di spesa non indifferenti".¹⁸

¹⁸ L. Villa, *Il collocamento dei minori non accompagnati*, in *Minori Giustizia*, 3/2008, Milano, p. 216

Sono gli art. 343 e ss. c.c. che si occupano della materia tutoria.
Questa è la competenza specifica del giudice tutelare.

Lo stesso provvede, inoltre, in tema di educazione, e crescita del minore.

Si veda quanto già sopra detto.

Il Giudice tutelare

RESPINGIMENTO ESPULSIONE RIMPATRIO ASSISTITO

“Espulsione, respingimento e rimpatrio assistito rappresentano gli strumenti apprestati dall’ordinamento italiano al fine di o non consentire l’ingresso nel territorio dello Stato da parte di soggetti che non sono in possesso dei requisiti richiesti per entrarvi, o per mandare fuori dai confini nazionali quei soggetti che si trovano sul territorio dello Stato e non sono in possesso dei requisiti per potervi rimanere.

In relazione ai minorenni, come meglio si vedrà in seguito, l’unico istituto non applicabile è quello dell’espulsione, mentre sia il respingimento che il rimpatrio assistito possono essere utilizzati nei loro confronti.

In particolare il rimpatrio assistito è un istituto previsto in via esclusiva per i minorenni non trovando corrispettivi nelle disposizioni vigenti in relazione a soggetti maggiorenni extracomunitari.

I soggetti che non sono cittadini dell’Unione Europea, allorché si presentano ad una delle frontiere dello Stato italiano, vengono sottoposti al controllo dei documenti, al controllo valutario e a quello sanitario”.¹⁹

Il respingimento

Si tratta di istituto applicabile a quei soggetti che vengono fermati prima di valicare la frontiera o che, pur avendola valicata, non hanno superato la zona destinata ai controlli di frontiera.

L’istituto è applicabile anche a quei soggetti che in assenza dei prescritti requisiti dovevano essere respinti ma che sono stati ammessi nel territorio dello Stato al solo fine di consentire in loro favore interventi urgenti, ad esempio, di carattere sanitario.

Va sottolineato che ai sensi dell’art. 33 L. 184/83 è fatto obbligo di segnalazione, in questo caso, al Tribunale per i minorenni della condizione del minore perché questo provveda nel modo più opportuno nell’interesse dello stesso.

Il respingimento non può essere operato nei confronti di coloro che chiedono asilo politico, che abbiano lo stato di ri-

¹⁹ P. Ginnino, P. Avallone, *I minori stranieri, Quaderni della Fondazione Banco Napoli Assistenza all’Infanzia*, 1/2004, p. 39.

fugiato o che beneficino di misure di protezione per motivi umanitari.

I minori di età non sono esclusi dall'applicazione dell'istituto.

Il minore può evitare il respingimento solo se richiedente asilo politico o se dimostra che nel suo paese di origine possa subire persecuzioni.

Il respingimento è operato dalla polizia di frontiera ma non con un provvedimento formale in quanto alla stessa è fatto obbligo soltanto di registrare l'avvenuto respingimento.

Il respingimento non ha natura afflittiva tanto è vero che il respinto può ritentare l'ingresso anche il giorno successivo presentandosi munito dei requisiti di legge.

Il provvedimento di espulsione si applica quando il cittadino straniero è entrato nel territorio dello Stato senza aver effettuato i controlli alla frontiera, soggiorna nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno, possiede un permesso di soggiorno revocato o annullato ovvero ha un permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni e non ha provveduto a richiederne il rinnovo.

Deve sottolinearsi che ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge 286/88, che non ha subito modifiche dalla leggi successive, non è consentita l'espulsione degli stranieri minori degli anni diciotto, salvo il loro diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

Si tratta di un diritto che il minore deve esercitare autonomamente in uno con gli esercenti la potestà.

In caso di contrasto tra la volontà degli esercenti la potestà ed il minore, sarà opportuna la nomina di un curatore speciale per la verifica della sussistenza dell'interesse del minore a permanere in Italia rispetto a quello di seguire i propri genitori.

Il Ministero degli interni può disporre **per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione del minore.**

Qualora, in via eccezionale, dovesse essere disposta l'espulsione del minore è previsto dall'art. 31 comma 4 della legge 286/98 che questa sia adottata dal Tribunale per i minorenni su richiesta del Questore.

In tal modo si è garantito al minore l'intervento di un organo giu-

L'espulsione

Il rimpatrio assistito

risdizionale che valuti il contrasto eventuale del provvedimento di espulsione con il suo interesse.

L'istituto in argomento è stato introdotto dall'articolo 33 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato dalla legge Bossi – Fini, e dall'articolo 5 del dlgs. 113/99.

Il combinato disposto degli articoli indicati, che non hanno subito modifiche dagli ultimi interventi legislativi (pacchetto sicurezza), attribuisce **al Comitato la decisione, in relazione all'accoglienza del minore straniero non accompagnato nel territorio dello Stato, ed il suo inserimento in programmi a lui dedicati, ovvero la possibilità di provvedere al suo rimpatrio, in modo del tutto autonomo, essendo obbligato a richiedere il nulla osta dell'autorità giudiziaria minorile solo in presenza di un procedimento giurisdizionale, sia penale che civile, che veda coinvolto il minore stesso.**

Va sottolineato che il rimpatrio assistito è istituito del tutto diverso dall'espulsione.

Al primo, infatti, non conseguono le limitazioni che derivano dall'espulsione come il divieto di circolazione e di rientro nell'area Schengen e le sanzioni che conseguono alla trasgressione dell'ordine di espulsione.

Ancora mentre il provvedimento di espulsione viene adottato nell'interesse dello Stato, quello di rimpatrio assistito è adottato nell'interesse del minore che si stima possa meglio sviluppare il suo percorso di crescita nel suo paese di origine.

In ogni caso il rimpatrio assistito non può essere disposto se questo determini gravi rischi per il minore.

Ad esempio nel caso non si riescano a individuare né i familiari né una autorità del paese di origine disposta ad assumere l'affidamento del minore a seguito di rimpatrio, o se i genitori hanno tenuto comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore, o se il minore proviene da un paese in guerra o dove rischierebbe di essere perseguitato.

Contro i provvedimenti di rimpatrio assistito adottati dal Comitato minori stranieri non è prevista alcuna forma di impugnazione.

Se ne deve, quindi, dedurre che avverso il provvedimento di rimpatrio assistito sia possibile esperire i ricorsi dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali (TAR) previsti per tutti gli atti amministrativi.

Deve qui sottolinearsi che è evidente come sia necessario, sin dal primo momento di contatto con il minore straniero non accompagnato, nominargli, da parte del giudice tutelare, un tutore che ne segua le vicende e sia in grado di provvedere anche all'inoltro dei ricorsi allorché i provvedimenti di rimpatrio assistito siano adottati senza il rispetto dell'interesse del minore.

I PERMESSI DI SOGGIORNO

Cosa sono **Il permesso di soggiorno è il documento che autorizza i cittadini extracomunitari a soggiornare in Italia per un tempo variabile a seconda del tipo di permesso di soggiorno posseduto.**

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per:

- lavoro;
- studio;
- cure mediche;
- ricongiungimento familiare;
- asilo politico;
- motivi religiosi.

In particolare per i minorenni queste le tipologie di permesso di soggiorno:

- **per motivi familiari;**
- **per affidamento;**
- **per motivi di protezione sociale;**
- **per asilo politico;**
- **per minore età.**

In generale il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dall'ingresso in Italia.

Se nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno non interviene il rilascio dello stesso, vi può essere l'espulsione amministrativa dello straniero.

I cittadini extracomunitari che siano titolari di permesso di soggiorno e risiedano da almeno cinque anni in Italia possono richiedere il permesso di soggiorno CE che dal gennaio 2007 ha sostituito la carta di soggiorno.

È necessario, al fine di ottenere il permesso, dimostrare un reddito sufficiente, un alloggio idoneo fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria.

È un permesso a tempo indeterminato e non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Esso consente di entrare in Italia senza visto, di svolgere attività lavorativa, fruire dei servizi della Pubblica Amministrazione, partecipare alla vita pubblica locale.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

- esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria), e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.

La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

- fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
- fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
- fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

La richiesta deve essere avanzata da chi ha la rappresentanza del minore: i genitori, gli affidatari, il responsabile della casa famiglia.

In definitiva da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Nel caso in cui sia stata aperta tutela dovrà provvedervi il tutore anche se provvisorio.

Attualmente le procedure prevedono che le domande vanno inoltrate attraverso i Kit forniti dalle Poste o attraverso i Comuni o i Patronati.

Vanno, invece richiesti direttamente alle Questure i permessi di soggiorno per:

- asilo politico (richiesta – rilascio)
- cure mediche
- gara sportiva
- giustizia
- integrazione minore
- minore età
- motivi umanitari

**Le procedure
di rilascio
di un
permesso
di soggiorno
per i minori**

- richiesta status apolide (rilascio)
- vacanze lavoro
- carta di soggiorno per familiari stranieri di un cittadino italiano o della UE

Soggiorni di breve durata: il visto

È bene sottolineare che per i soggiorni di breve durata non è necessario che lo straniero sia munito di permesso di soggiorno.

Per permanenze fino a novanta giorni, infatti, è sufficiente che lo straniero sia in possesso di un valido documento (passaporto) munito di visto d'ingresso rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese di origine o residenza stabile dello straniero.

Il visto si può ottenere attraverso la presentazione di documenti attestanti lo scopo del viaggio in Italia e la dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza sufficienti allo scopo e alla durata del viaggio.

Il minore fino ai quattordici anni non necessita di proprio passaporto potendo essere inserito in quello degli esercenti la potestà.

Qualora i genitori del minore siano regolarmente soggiornanti potranno ottenere l'iscrizione del minore, con loro convivente, nel loro stesso permesso di soggiorno fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

Dopo il compimento di tale età è rilasciato al minore un permesso di soggiorno CE personale per motivi familiari.

Tale documento è valido fino al compimento della maggiore età.

Il minore che risulti in affidamento familiare è iscritto nel permesso di soggiorno dello straniero al quale è affidato.

È questa una fattispecie più specifica del permesso per motivi familiari.

Con il permesso di soggiorno per motivi familiari o per affidamento è possibile svolgere attività lavorative e frequentare corsi di studio o di formazione professionale.

Al compimento del diciottesimo anno di età il permesso può essere convertito per motivi personali, di studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o

Permesso di soggiorno per motivi familiari o per affidamento

di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

Va, infine, detto che la norma parla di figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante.

Quest'ultimo requisito si deve intendere relativo all'esercente la potestà e non già al minore che, quindi, potrebbe godere dell'inserimento nel permesso di soggiorno del proprio genitore, regolarmente soggiornante, anche se entrato irregolarmente in Italia.

Il permesso in esame è regolato dagli artt. 18 c.6 D.lgs. 286/98, e 25, 26 27 DPR 394/99.

Recita l'art. 18 che tale permesso di soggiorno può essere rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto penale minorile, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, al minore straniero irregolare che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età, e che ha già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Questo permesso consente al minore di effettuare percorsi di recupero sociale con l'accesso allo studio, alla formazione professionale o al lavoro.

Può avere la durata di sei mesi rinnovabili fino alla conclusione del programma o essere interrotto o non rinnovato in caso di condotta del minore incompatibile con il programma per lui determinato.

Per la richiesta è necessario presentare, ex art. 9 DPR 394/99, documento di identità o documento consolare, documento sul domicilio, progetto di formazione o di lavoro.

Se allo scadere del programma il minore sta completando un corso di studi o esercita, regolarmente, attività lavorativa, può ottenere la proroga o la conversione in permesso per motivi di lavoro o di studio.

**Per motivi
di protezione
sociale**

Il permesso viene concesso solo per reati commessi fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Si deve osservare che il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere concesso allorché in corso di procedimento penale a carico di imputato minorenni venga disposta, da parte dell'autorità giudiziaria, un programma di messa alla prova ex art. 28 del DPR 448/88.

Inoltre l'art. 18 c. 1 del T.U. prevede che il permesso per protezione sociale può essere rilasciato quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita a uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

In tali casi il Questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia il permesso di soggiorno per protezione sociale "per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale".

Permesso di soggiorno per asilo politico

Sono entrate in vigore il 19 gennaio 2008 le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

Nel provvedimento governativo sono contenuti i requisiti di individuazione delle qualifiche di "rifugiato" e "persona ammissibile alla protezione sussidiaria":

- **rifugiato**: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno;
- **persona ammissibile alla protezione sussidiaria**: cit-

tadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Sono altresì esclusi dal regime di protezione gli stranieri per i quali sussistano fondati motivi per ritenere che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; che abbiano commesso all'estero, prima del rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi; che si siano resi colpevoli di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.

La richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato deve essere inoltrata alla Questura che consegna al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo per "richiesta di asilo" valido fino alla definizione della procedura del ricorso.

Non possono inoltrare richiesta i soggetti che abbiano riportato condanna per i delitti previsti dall'art. 380 c .1 e 2 c.p.p. (delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti e delitti: contro la personalità dello Stato; di devastazione e saccheggio; contro l'incolumità pubblica; di riduzione in schiavitù; di rapina ed estorsione; di furto aggravato; di illegale introduzione nello Stato-messa in vendita- fabbricazione-detenzione di armi; commessi per finalità di terrorismo; organizzazione-promozione di associazione di tipo mafioso o per delinquere; concernenti sostanze stupefacenti,). In base alla Convenzione di Ginevra, la richiesta di asilo politico, può essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso

in Italia. Diversamente è possibile fare domanda direttamente all'Ufficio immigrazione della Questura.

Dopo il fotosegnalamento la domanda viene inoltrata alla competente Commissione Territoriale che dovrà valutare il riconoscimento dello status di rifugiato.

Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura:

- il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta dallo straniero;
- copia del passaporto, se posseduto;
- ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.

Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso è valido per 2 anni ed è rinnovabile.

Ottenuto il permesso si acquisisce il diritto a svolgere attività lavorativa. Così l'art. 6 c.2 l. 39/90 che richiama, come applicabili, le disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.

È l'art. 28 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99) a prevedere la concessione di questo permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno per minore età

Recita l'articolo "Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza".

Le condizioni per il rilascio del permesso ed i diritti ad esso connessi sono regolati da una serie di circolari del Ministero dell'Interno.

Nella circolare 23.12.1999 viene previsto, per i minori inespellibili, di età superiore ai quattordici anni, il rilascio del permesso di soggiorno per minore età.

La circolare chiarisce che tale titolo di soggiorno verrà rilasciato solo in via residuale e "qualora si verificano situazioni non ricon-

ducibili ad altre tipologie di soggiorno già previste dalla normativa in vigore (es. motivi familiari, adozione, affidamento)”.

Il permesso di soggiorno per minore età è, quindi, un permesso residuale e viene rilasciato a tutti i minori che non possono ottenere un altro tipo di permesso di soggiorno, compresi, in base alla circolare 13.11.2000 i minori sottoposti a tutela.

Tale permesso, inoltre, è finalizzato a fornire un titolo di soggiorno in modo da non lasciare il minore in condizione di irregolarità che significherebbe per lui situazione di grave pregiudizio.

Il permesso di soggiorno per minore età non consente di esercitare attività lavorativa e non può essere convertito al compimento della maggiore età.

L'art. 32 c.1 bis T.U 286/98 prevede, invece, l'ipotesi di conversione del permesso di soggiorno per minore età nel caso specifico di minore non accompagnato, che affidato, anche di fatto, ad un ente pubblico o privato, abbia seguito per un periodo non inferiore a due anni un progetto di integrazione sociale, sempre che non sia intervenuta una decisione del Comitato per Minori Stranieri, interpellato sul caso. Al compimento del diciottesimo anno di età i minori possono restare in Italia con regolare permesso di soggiorno ma tale possibilità dipende dal tipo di permesso che il minore ha ricevuto precedentemente e da una serie di altre condizioni.

Possono ottenere un permesso di soggiorno per studio o lavoro i minori non accompagnati che:

- 1) sono presenti in Italia da 3 anni, e cioè prima del compimento del quindicesimo anno di età,
- 2) che non hanno ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri,
- 3) che hanno seguito un progetto di integrazione gestito da un ente, pubblico o privato iscritto nel registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 394/99 per due anni e che, inoltre, frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa retribuita o sono in possesso di contratto di lavoro, anche se non ancora iniziato, e hanno la disponibilità di un alloggio (modificato dalla legge 189/2002).

Permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro

È l'ente gestore del progetto che deve documentare la sussistenza di tali requisiti (art. 32, comma 1 bis T.U.286/98 come modificato dalla legge 189/2002).

Analogamente possono ottenere, al compimento del diciottesimo anno, un permesso per studio o lavoro i minori che, dopo aver ottenuto un provvedimento da parte del Comitato per i minori stranieri di "non luogo a provvedere al rimpatrio" ed essere stati affidati ai sensi dell'art.2 legge 184/83, hanno ottenuto un permesso per affidamento.

L'affidamento previsto dall'art.2 comprende sia l'affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni sia quello disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare, sia l'affidamento familiare, sia l'affidamento ad una comunità o istituto. Al compimento dei 18 anni ai minori titolari di un permesso per motivi familiari, ai sensi dell'art. 30 c.5 T.U. 286/98, può essere concesso un permesso per studio o lavoro.

Sia i minori titolari di permesso per motivi familiari che quelli titolari di permesso per protezione sociale, per richiesta di asilo e per asilo, possono ottenere un permesso per studio o lavoro al compimento del diciottesimo anno di età.

Nel caso di richiesta di permesso di soggiorno per un minore di età questa dovrà essere avanzata da chi ha la sua rappresentanza. In caso di minore presente sul territorio dello Stato con i genitori saranno questi ultimi a presentare la domanda.

Nel caso di minore in affidamento familiare o affidato ad un istituto o casa famiglia, saranno gli affidatari o i responsabili dell'istituto o della casa famiglia che hanno sul minore l'esercizio della potestà, a dover attivare la procedura.

Nel caso di minore per il quale sia stata aperta una tutela sarà il tutore a provvedere alla presentazione dell'istanza.

L' ART. 31 COMMA 3 T.U. IMMIGRAZIONE

“Si tratta di una norma di rilievo perché le è stata espressamente attribuita una natura derogatoria rispetto all'ambito di applicabilità di tutte le altre disposizioni nel caso in cui il giudice minorile riconosca la sussistenza di alcuni presupposti, che lasciano per altro un margine di discrezionalità interpretativa molto ampio; in applicazione di essa potrà, infatti, essere concesso un permesso di soggiorno allo straniero irregolare anche in assenza dei requisiti previsti dalle altre disposizioni del T.U.”²⁰

L'articolo recita: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.

L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatico o consolare e al Questore per gli adempimenti di competenza.”

È di palese evidenza che questa norma è stata scritta proprio ed esclusivamente per tutelare l'interesse del minore ad essere assistito da un familiare.

È il Tribunale per i minorenni ad autorizzare l'ingresso o la permanenza in Italia di un familiare del minore che già si trova nel territorio dello Stato.

Perché tale autorizzazione possa essere concessa è necessaria la presenza di gravi condizioni che possono determinare un danno fisico, psicofisico o anche solo psicologico al minore da valutare in relazione alla salute, all'età e alla necessità di presenza del genitore accanto al minore.

La giurisprudenza sia di legittimità che di merito è stata estremamente oscillante e contraddittoria.

Negli ultimi anni, però, la Corte di Cassazione aveva trovato un

²⁰ M. G. Domanico, *I gravi motivi...*, in *Minori Giustizia*, 3/2008, Milano, p. 52.

indirizzo univoco ritenendo che per gravi motivi non debbono intendersi solo quelli eccezionali e legati alla salute fisica del minore, ma possono essere compresi anche quelli legati al corretto sviluppo della sua personalità avendo il minore la necessità di avere affianco, ai fini di una corretta crescita, i propri genitori.

Così la Cassazione aveva fatto proprie le osservazioni della giurisprudenza di merito che evidenziavano come l'interpretazione della norma dovesse essere conforme sia alla Costituzione che ai trattati internazionali come la Convenzione di New York o la Carta di Nizza ripresa dal Trattato di Lisbona.

In particolare la Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22080 del 2009 ha osservato che la ratio della disposizione in esame non tratta di situazioni eccezionali o eccezionalissime, necessariamente collegate alla salute del minore (malattie, disabilità, ecc.), ma più semplicemente di "gravi motivi", connessi con lo sviluppo psicofisico (che per il minore è evidentemente un dato puramente fisiologico), che vanno valutati, tenendo conto delle condizioni di salute (anche in tal caso non viene necessariamente in considerazione una dimensione di eccezionalità) e - profilo particolarmente significativo - dell'età del minore. Già si è detto della ratio della previsione, "eccezionale" perché costituisce deroga alle altre disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, sulla presenza dello straniero sul territorio nazionale, da individuarsi in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.

Non può ragionevolmente dubitarsi che per un minore, specie se in tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico armonico e compiuto. Nè si può ritenere che l'interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia. Com'è noto l'art. 31, più volte ricordato, riconosce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo e non convertibile in permesso per motivi di lavoro.

Ancora la Corte con decisione 19.1.10 n. 823 confermava

l'orientamento predetto affermando che non sono necessarie eccezionali condizioni di salute per consentire la permanenza o l'ingresso del genitore del minore in quanto la norma richiede solo gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico.

Di più la Corte ha sottolineato che la presenza dei gravi motivi dovrebbe essere puntualmente dedotta e accertata solo in caso di autorizzazione all'ingresso del familiare.

Nel caso in cui venga richiesta l'autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore, già presente, ma espulso, i gravi motivi possono consistere anche nell'improvviso allontanamento del genitore.

Nonostante le surriportate decisioni la medesima Corte con sentenza depositata in data 10.3.10 è ritornata sulle precedenti posizioni asserendo che l'art. 31 comma 3 può trovare applicazione solo in casi eccezionali che, certamente, non sono rappresentati dalla normalità dell'istruzione obbligatoria, collegata al normale processo educativo del minore e ai rapporti che da questa normale condizione derivano che, per loro natura, non sono destinati a durare per un tempo limitato ma fino alla maggiore età.

Tale decisione appare completamente slegata da quelle che sono le necessità di sereno ed armonico benessere del minore che necessita proprio di stabilità affettiva e di relazioni sia con i genitori che con il contesto in cui si trova inserito.

Per ottenere il permesso di soggiorno ex art. 31 comma 3 occorre presentare da parte dei familiari del minore, o da un suo rappresentante o dallo stesso P.M., un ricorso al Tribunale per i minorenni.

La procedura

Il ricorso deve contenere le esatte generalità del minore, il luogo di residenza e tutti quegli elementi che saranno utili al Tribunale per gli accertamenti del caso, nonché l'enunciazione dei gravi motivi a sostegno del ricorso.

Il Tribunale per i minorenni, ricevuto il ricorso, delegherà i servizi sociali per gli accertamenti sulla condizione sociale e relazionale del minore e, tramite i servizi materno infantile delle A.S.L., in relazione alla condizione di salute o di sviluppo psicologico.

Completati gli accertamenti il Tribunale deve acquisire il parere del P.M. per poi decidere con decreto.

Contro il decreto è ammesso reclamo alla Corte d'Appello e contro il decreto della Corte d'Appello si può ricorrere in Cassazione.

È qui evidente la responsabilità che grava sui servizi sociali in ordine alla corretta rappresentazione al Tribunale della condizione del minore poiché è proprio dalla completa relazione che sarà possibile o meno valutare la sussistenza dei gravi motivi che consente di assicurare al minore la presenza dei genitori o di familiari necessari per il suo corretto sviluppo.

Ancora una volta si sottolinea che è di grave danno psichico per il minore subire la separazione dai genitori e, quindi, non garantirgli l'unità e la coesione familiare.

È bene evidenziare che l'art. 5 del d.lgsvo. 8.1.2007 n.5, promulgato in attuazione della direttiva 2003/86/CE, ha chiarito che al familiare autorizzato ai sensi dell'art.31 c. 3 è rilasciato un permesso per assistenza al minore conforme alla durata stabilita dal Tribunale per i minorenni.

Con questo permesso è possibile svolgere attività lavorativa ma non è consentita la sua trasformazione in permesso per motivi di lavoro.

In virtù della Circolare del Ministero della Sanità 24.3.2000 n. 5 considerato che il permesso ex articolo in esame consente lo svolgimento di attività lavorativa deve ritenersi possibile l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale in quanto lavoratore o soggetto iscritto alle liste di collocamento.

L'assistenza è, ovviamente, estesa anche ai familiari a carico.

I MINORI NOMADI

I rom presenti in Italia vanno suddivisi tra quelli storici, ormai cittadini italiani in larghissima maggioranza, e quelli di recente immigrazione provenienti, nella maggioranza dei casi, dai paesi dell'Est europeo.

L'ultimo grande afflusso risale ai primi del 2000 e, a differenza degli anni settanta ove si trattava di soggetti provenienti dalla ex Jugoslavia, è caratterizzato da cittadini romeni.

Attualmente questi sono divenuti cittadini dell'Unione Europea e, quindi, non possono più, tecnicamente, considerarsi stranieri.

Una stima del tutto approssimativa calcola in circa 70.000 i minori rom presenti in Italia.

Il reale problema degli appartenenti alle comunità Rom è rappresentato da un lato dalla paura che determinano nei cittadini italiani per i rischi avvertiti alla sicurezza personale, dall'altro dalla richiesta avanzata dalle comunità Rom di riconoscimento della propria identità culturale e linguistica e di interventi volti a migliorare la qualità della vita.

Non è sempre agevole elaborare progetti di sostegno per i minori di questa etnia a causa delle diversità socio-culturali tra le comunità Rom e la società italiana.

Frequente, ad esempio, è l'affido di fatto praticato dalle comunità Rom di questi minori nell'ambito della famiglia allargata rappresentata dalla comunità stessa, comportamento, questo, che contrasta sia con la cultura che con la legislazione italiana.

In via meramente teorica, poiché in pratica spesso questi minori vengono indotti, anche con la forza, a commettere reati, sarebbe necessario procedere con apertura di tutela e con provvedimenti sospensivi o ablatori della potestà genitoriale.

Quanto detto, tuttavia, contrasta con gli stili di vita delle popolazioni nomadi ove affidare un figlio minore alla propria comunità, per il tempo nel quale non è possibile occuparsene, non significa aver determinato uno stato di abbandono, ma, invece, significa aver provveduto alle sue esigenze.

Un intervento di sostegno non può, quindi, non fare ricorso al mediatore culturale che, proprio in questi casi, deve mettere in

La cultura della mendicizia

comunicazione due mondi spesso completamente diversi, e incapaci di capirsi reciprocamente.

Molto spesso il primo intervento verso i minori Rom è rappresentato dalla giustizia minorile che, spesso, non raggiunge i suoi effetti a causa della anelasticità determinata dalle norme giuridiche.

Deve sottolinearsi che i popoli nomadi sono sempre stati caratterizzati, per il loro sostentamento, da attività artigianali che ancora oggi, sia pur con adattamenti determinati dalla modernità, caratterizzano le famiglie nomadi integrate nel tessuto italiano.

Quella che qui chiamiamo "cultura della mendicizia" in realtà rappresenta l'unico sistema di sostentamento che intere famiglie hanno a fronte dell'accresciuto numero di immigrati Rom e della crisi occupazionale anche in settori a loro più congeniali.

Anche in questo caso non può non rilevarsi che, a volte, ci sono condizioni di sfruttamento delle donne e dei minori da parte di soggetti che in questo modo traggono facili guadagni.

Sottrarsi a queste forme di sfruttamento è cosa assai difficile e l'inerzia, dei minori che non riescono a sottrarsi a tali abusi, non è accondiscendenza.

Non è infrequente che i minori trovino la forza di ribellarsi solo quando, entrati in contatto con la giustizia minorile, si sentono protetti chiedendo aiuto.

MINORI IMMIGRATI E CIRCUITO PENALE

Considerato che le condizioni socio ambientali dei minori non italiani sono, spesso, diverse da quelle dei minori italiani, va evidenziato che tale diversità si ripercuote in un diverso approccio con il processo penale.

Le difficoltà economiche e quelle burocratiche, ad esempio, spesso impediscono il ricorso ad un difensore di fiducia o al gratuito patrocinio.

La condizione sociale (mancanza di domicilio certo o idoneo) comporta una maggiore permanenza in IPM rispetto a quanto non accada per i minori italiani.

La mancanza di mediatori culturali, all'interno delle equipe socio educative del Ministero della giustizia, poi, fa sì che i progetti educativi sono ideati in relazione esclusivamente ai parametri culturali italiani non riuscendo spesso a cogliere specificità etniche e antropologiche che richiederebbero processi di integrazione.

Le suindicate difficoltà sono acuite in molti casi sia dal loro rendersi invisibili all'uscita dagli Istituti Penali, sia dalla diffidenza di questa utenza nei confronti degli operatori sociali, sia dalla scarsa collaborazione che spesso viene offerta dalle autorità diplomatico-consolari dei paesi di origine.

Ancora va evidenziato che in numerosi casi lo spirito di collaborazione mostrato dall'utenza straniera con i servizi minorili della giustizia è meramente formale teso esclusivamente ad ottenere i benefici del processo minorile.

Naturalmente le suindicate osservazioni non hanno valore assoluto ma solo di prevalenza percentuale.

Delle quattro misure cautelari previste per i minori (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità e custodia cautelare in IPM) molto difficilmente possono realizzarsi le condizioni previste per poter applicare misure alternative diverse dalla custodia cautelare, richiedendo le altre tre misure partecipazione dei genitori, ambiente idoneo, domicilio adeguato.

Scarsamente utilizzate per i minori stranieri anche le figure definitorie tipiche del processo penale minorile quali il perdono giudiziario o la messa alla prova.

La mancanza di elementi relativi alla vita socio – familiare del minore e la già evidenziata scarsa collaborazione sono i fattori che determinano l'esclusione da questi che sono gli istituti più significativi e favorevoli al recupero del minore.

La percentuale di minori stranieri che entra nel circuito penale minorile è, in ogni caso, significativa ma costante nel tempo.

Nel 2005 i minori stranieri denunciati all'autorità giudiziaria minorile erano pari al 29% del totale, nel primo semestre del 2009 erano pari al 27% del totale.

Anche per i minori stranieri si nota una trasformazione delle tipologie di reato da questi commessi. Come per i minori italiani sono in aumento i reati con uso della violenza.

L'assenza di punti di riferimento familiare per questi minori spesso determina la loro aggregazione in bande e, sovente, questi sono reclutati dalla criminalità organizzata come manovalanza.

Quest'ultimo fenomeno è più evidente al Centro-Nord del paese.

Quanto alle nazionalità negli ultimi anni si evidenzia il calo di minori provenienti dall'area magrebina e della ex Jugoslavia.

Una specificazione va fatta per quanto concerne i minori romeni: si interrompe il trend in costante e forte aumento degli ultimi anni e si registra, rispetto allo scorso anno, una netta inflessione, pari a - 47,5%.

Negli Istituti Penali per i Minorenni nel 2008 si sono registrati 1347 ingressi e nel primo semestre 2009, 627. La presenza media giornaliera è di 468 unità nel 2008 e di 489 nel primo semestre del 2009; di questi il 43% è costituito da stranieri, (Romania, Marocco, Serbia-Montenegro, Tunisia, Croazia, Egitto, Bosnia-Erzegovina, Albania) e per il 94% da maschi. Si conferma, così, la progressiva e forte diminuzione degli ingressi che persiste già da qualche anno, dovuta esclusivamente al calo del numero di ingressi dei minori stranieri.

Si è registrato il superamento del numero degli ingressi dei minori italiani (694) sul numero degli ingressi dei minori stranieri (653). Ciò non si verificava dal 1996 (minori italiani in ingresso in IPM = 1.093; minori stranieri in ingresso in IPM = 882). È tuttavia indubbio che i minori stranieri siano sovra-rappresentati nella po-

polazione giovanile in stato di detenzione in considerazione del rapporto italiani/stranieri nelle denunce alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni.

Come già si è osservato, tale fenomeno è dovuto al fatto che, come è oramai ben noto, una larga parte di minori stranieri immigrati in Italia, spesso clandestinamente, versano in condizioni personali, familiari e sociali assolutamente precarie, al punto tale che già da anni si è andata creando una categoria di minori cosiddetti "non accompagnati", ovvero, privi di una figura parentale positiva di riferimento.²¹

Va evidenziato che un ruolo di primaria importanza rivestono gli operatori del settore socio-educativo della Giustizia Minorile in quanto a loro è demandato l'accogliere il minore, spiegargli cosa gli accadrà, facilitare l'integrazione con le strutture che lo ospiteranno, ottenere, per quanto possibile, consenso e collaborazione sul progetto educativo che si deve elaborare.

Da ultimo ci si deve chiedere se ai minori stranieri che entrano nel circuito penale è offerta una reale possibilità di scelta in riferimento a condotte di vita non devianti.

In particolare si pensi ai minori di etnia rom dove una scelta di vita diversa potrebbe essere in opposizione alla cultura della propria famiglia e della propria etnia.

Ancora va sottolineato che la maggiore rigidità nell'applicazione della legge, spesso ineluttabile per le considerazioni sopra esposte, viola, certamente il principio di "minima offensività" del processo penale minorile previsto dalle Regole di Pechino e più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.

²¹ I dati e alcune considerazioni sono tratte dalla Relazione della Giustizia minorile per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2010.

MINORI STRANIERI E SALUTE

Occuparsi della salute dei minori stranieri significa non solo tener conto di culture diverse da quella italiana, ma anche di soggetti che hanno vissuto esperienze di vita molteplici e a volte traumatiche.

Le categorie di minori possono suddividersi in quelli che vivono con il loro nucleo familiare e quelli che, invece, sono classificabili come non accompagnati.

Questi ultimi sono quelli che vengono da storie più complesse e che si trovano ad affrontare i problemi legati alla loro salute in un contesto per loro culturalmente estraneo e senza l'ausilio dei loro familiari.

Infatti per i minori che vivono nella propria famiglia la mediazione con le strutture sanitarie e con quelle di accoglienza dei propri genitori facilita il loro impatto con questa realtà.

“I preadolescenti e, in numero ancora più rilevante gli adolescenti non accompagnati, pur nell'estrema variabilità di situazioni e di paesi di origine, che rende ogni caso unico e a se, presentano, come costante, una storia segnata da privazioni, costellata da molteplici eventi traumatici.

Alcuni di loro sono stati sottratti al racket della prostituzione maschile o femminile e alla riduzione in schiavitù dopo essere stati venduti dalle loro famiglie, altri, in numero ridotto, sono in esilio in quanto sopravvissuti agli stermini etnici; un terzo gruppo, infine, il più numeroso, è fermato da ragazzi – per la maggior parte di sesso maschile – che sono giunti in Italia con un mandato familiare ambiguo e a volte paradossale.

Per tutti la valutazione del programma di intervento deve necessariamente prevedere la costruzione integrata e sollecita (data la tipologia dei problemi e l'età) di un complesso e articolato progetto di cura ed autonomizzazione.

La costruzione ed il mantenimento di collaborazione, confronto e verifica sistematica fra gli operatori a vario titolo coinvolti nel progetto è più che mai necessaria in questi casi, indispensabile per cercare di creare un contesto di vita il più possibile stabile”.²²

²² M. Osti, *Provvedimenti dell'A.G...*, in *Minori Giustizia*, 3/2008, Milano, p. 82.

Va evidenziato che ogni intervento di carattere sanitario, spesso, necessita non solo di un mediatore culturale, del cui ruolo si parlerà in seguito, ma, anzitutto, di un interprete che consenta una corretta comunicazione tra gli operatori sanitari e il paziente e ciò sia ai fini di una precisa diagnosi, sia al fine della esatta comprensione delle terapie praticate e da praticarsi queste ultime, spesso, senza l'ausilio di personale sanitario.

In particolare in relazione ai minori deve ricordarsi che questi hanno diritto alla salute non solo nel senso di cure mediche ma, più in generale, come diritto a vivere in un ambiente salubre che rispetti il loro equilibrio psico – fisico.

È la Costituzione, art. 2, “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”, in uno con la Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli, ad affermare il diritto di ogni minore, indipendentemente dalla sua condizione, alla salute e, quindi, all’accesso alle strutture sanitarie.

Va ricordato che ai sensi dell’art. 41 T.U. immigrazione è stabilito che i minori possono essere, in ogni caso, iscritti nella carta di soggiorno o nel permesso di soggiorno degli esercenti la potestà ed essere equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni sanitarie e assistenziali.

Stabiliscono, ancora, gli articoli del T.U. che tutti i cittadini soggiornanti sul territorio per motivi di lavoro, studio, familiari, per richiesta di asilo, per adozione, devono iscriversi al Servizio sanitario nazionale e godono dei medesimi diritti di cui godono i cittadini italiani.

Per quanto riguarda i minori irregolari la normativa è, come spesso accade, lacunosa e confusa.

Comunque debbono essere loro assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortunio e...i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Per quello che riguarda gli interventi di sostegno e di assistenza sociale, considerando la salute del minore nella più

ampia accezione, come sopra detto, gli stessi sono consentiti e debbono essere attuati in misura uguale a quella prevista per i cittadini comunitari e per gli stranieri soggiornanti regolarmente

Tipologia delle prestazioni

Sono le stesse erogate al cittadino italiano ed in particolare:

- prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza
- prestazioni di diagnostica inclusi i programmi per diagnosi precoce e prevenzione collettiva
- prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatoria per legge
- prestazioni di medicina generale o di pediatria di libera scelta
- trattamenti erogati nel corso di ricoveri ospedalieri in regime ordinario, ivi inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lunga degenza post-acuzie e le prestazioni direttamente correlate al ricovero programmato

È previsto il pagamento di una quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, alla pari del cittadino italiano, per le restanti prestazioni.

MINORI E SCUOLA

Le norme di riferimento

È l'art. 38 del t.u. in materia di stranieri il testo base per l'inserimento di un minore nella scuola dell'obbligo.

Così l'articolo al primo comma: I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico.

Parlando genericamente di minori "presenti sul territorio" la norma non fa alcuna distinzione tra minori regolarmente soggiornanti e quelli "irregolari".

La mancanza di riferimento alla loro regolare presenza e l'affermazione che sono soggetti all'obbligo scolastico non fa altro che dare concreta attuazione ai principi costituzionali.

Continua il citato articolo affermando che si applicano ai minori stranieri: tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

"Quindi come per i minori italiani anche per tutti i minori stranieri comunque presenti nel territorio corrisponde un diritto. Il diritto all'istruzione è lo stesso che si tratti di minore straniero o italiano, analogo il contenuto, analoghe le forme di tutela".²³

Altri documenti che riguardano la materia in esame sono:

- l'art. 43 d.p.r. 394/1999 sull'iscrizione scolastica;
- le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2006;
- la via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri, ottobre 2007;
- l'art. 10 della circolare ministeriale n. 110 14.12.07.

Nelle linee guida del 2006 è affermato che: "L'aumento progressivo, negli ultimi anni, del numero di alunni stranieri rappresenta un dato di grande rilevanza che chiama in causa le scuole italiane e, in particolare, la loro capacità di accoglienza ed integrazione.

Si tratta di un fenomeno che, pur di notevole complessità, può costituire uno stimolo e una risorsa nella progettazione dei percorsi formativi delle nuove generazioni. L'azione della scuola deve

²³ E. Codini, *L'iscrizione alla scuola dei minori stranieri*, in *Minori giustizia*, n. 3/2008, p. 104.

tendere a valorizzare tutta la ricchezza di esperienze e riflessioni compiute in questi anni.

La consapevolezza del patrimonio di civiltà europea, l'incontro aperto con altre culture e modelli di vita, la garanzia per tutti i cittadini, italiani e non, di acquisire nelle nostre scuole una reale esperienza di apprendimento e di inclusione sociale, sono obiettivi a cui le istituzioni scolastiche devono mirare con il concorso e la collaborazione dei soggetti educativi presenti sul territorio: famiglie, enti locali, università, associazioni, istituzioni a vario titolo interessate".

Il documento fornisce, sulla base di queste considerazioni che tendono a far acquisire agli operatori della scuola il concetto della multietnicità della società italiana, una serie di indicazioni volte a favorire l'accoglienza e l'integrazione dei giovani utenti dell'istituzione scolastica.

Queste sono:

Equilibrata distribuzione della presenza degli alunni stranieri; il come accoglierli nella scuola; quali i percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione; l'insegnamento dell'italiano e altri apprendimenti linguistici; l'orientamento; l'inserimento nella scuola dei mediatori linguistici e culturali; la formazione del personale scolastico; la valutazione; quali libri di testo adottare, la creazione di biblioteche multietniche; i materiali didattici.

In ogni caso tutte le normative degli ultimi anni hanno un denominatore comune, che le rendono omogenee, rappresentato dall'accettazione della notevole presenza di minori stranieri.

Il tema fondamentale è quello dell'integrazione e della educazione interculturale.

Questi aspetti vengono affrontati non come mere affermazioni di principio ma con disposizioni specifiche quali l'universalismo dei diritti e dei doveri (la frequenza scolastica è un diritto per qualsiasi minore ed è un obbligo nell'età tra 6 e 16 anni) l'obbligo di iscrivere un minore straniero in un qualsiasi momento dell'anno scolastico inserendolo nelle medesime fasce d'età previste per i minori italiani con una equa distribuzione così da non potersi creare classi "differenziate" che, di fatto, determinano isolamento razziale.

Ancora le normative prevedono l'adozione di strumenti volti al rapido superamento delle difficoltà linguistiche (mediazione linguistica, moduli di recupero linguistico) salvaguardando la conoscenza della lingua di origine del minore.

Secondo le normative vigenti i minori stranieri possono richiedere l'iscrizione all'anno scolastico in qualunque periodo dell'anno.

Se privi di documentazione anagrafica chi ne esercita la tutela ne dichiara, sotto la sua responsabilità, i dati anagrafici. In tali casi i minori sono iscritti con riserva ma questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

Secondo il dossier Caritas/ Migrants 2009 numerose sono le incognite " dovute all'approvazione di nuove previsioni normative (legge n. 94/2009, disposizioni in materia di sicurezza) che potrebbero avere ricadute fortemente negative anche nell'ambito della formazione.

Se da una parte, infatti, l'iscrizione a scuola – al pari delle cure sanitarie – è stata esclusa dal novero degli atti civili per i quali è divenuta obbligatoria l'esibizione di un regolare titolo di soggiorno, d'altra parte, l'introduzione del reato penale di clandestinità obbliga automaticamente tutti i pubblici ufficiali a denunciare chi si faccia autore di tale reato, gettando, quanto meno, un alone di incertezza su come comportarsi da parte di presidi di scuola, insegnanti e funzionari di segreteria nel caso in cui frequentino le loro scuole alunni in condizione di irregolarità di soggiorno.

Le suesposte considerazioni hanno valore per la frequenza scolastica di corsi di studio oltre i sedici anni di età.

Fino a quella età, infatti, trattandosi di scuola obbligatoria vi è, come per le prestazioni sanitarie, l'esclusione dell'obbligo della presentazione del permesso di soggiorno.

Ne deriva, quindi, che per i minori iscritti nell'ambito della scuola fino al sedicesimo anno di età non sorge in capo ai dirigenti scolastici ed altro personale alcun obbligo di denuncia.

Un serio problema sorge per i minori stranieri che, soggiornanti irregolarmente sul territorio italiano, vogliono proseguire gli studi oltre l'età dell'obbligo scolastico.

In quest'ultimo caso, infatti, il triennio finale delle scuole superiori non è compreso nella esclusione dall'obbligo di presentazione del permesso di soggiorno.

Probabilmente una soluzione potrebbe essere individuata nella richiesta, da parte del minore, di un permesso di soggiorno per motivi di studio.

Le indicazioni che precedono sono di estrema utilità per i servizi sociali che non solo debbono fornire assistenza ai fini delle pratiche burocratiche per l'iscrizione alla scuola, ma debbono sostenere il minore nel difficile percorso di adattamento alla nuova struttura scolastica e, soprattutto, vigilare sull'andamento della sua frequenza denunciando eventuali inadempienze che diventino ostative all'esercizio del diritto all'istruzione.

LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE

Sempre più la nostra società è destinata ad essere multietnica e multicultural.

Questa è una realtà alla quale non si può sfuggire.

Con l'aumentare delle migrazioni l'incontro con culture, costumi, valori e tradizioni di altre etnie diventa sempre più frequente.

Le lingue richiedono comprensione, le culture integrazione e reciproco rispetto, costumi, valori e tradizioni condivisione ed empatia.

La permanenza di uno straniero nel territorio del nostro paese può essere individualizzata da tre possibili tipologie: "l'assimilazione, le persone provenienti da luoghi diversi assumono le caratteristiche distintive della società di arrivo, perdendo rapidamente i tratti culturali del loro luogo di provenienza. L'integrazione multiculturale: implica che le persone provenienti dai diversi paesi mantengano forti tratti distintivi, sviluppando società parallele culturalmente ben distinte, spesso concentrate dal punto di vista territoriale. L'integrazione interculturale ove i nuovi e i vecchi cittadini danno vita a soggetti sociali differenti gli uni dagli altri, ma che cambiano e si arricchiscono reciprocamente grazie all'intersezione dei propri specifici tratti culturali".²⁴

Perché si realizzi l'interculturale è necessario che lo straniero, pur senza rinunciare alle proprie radici socio-culturali che non siano in stridente contrasto con il paese ospitante, acquisisca i tratti essenziali della cultura e dei costumi di quest'ultimo.

Naturalmente il paese ospitante dovrà accettare di offrire allo straniero i propri servizi e le proprie strutture non assumendo atteggiamenti ostativi.

Proprio in quest'ottica è necessaria la figura del mediatore interculturale soggetto capace di svolgere un ruolo di interfaccia tra lo straniero e le strutture della società ospitante.

Questa funzione può svolgere in quanto assume la veste "di Arlecchino" (qui utilizzando una felice espressione figurata del filosofo francese Michel Serres) ove le diverse stoffe che ne

²⁴ G. Dalla Zuanna, P. Farina, S. Strozza, *Nuovi italiani*, Bologna, 2009, p. 28.

compongono il vestito rappresentano i diversi saperi e le diverse culture che il mediatore deve saper far proprie integrandole senza mai annullarle o mescolarle.

Nella sostanza, ad es., sarà compito di questo professionista rappresentare alla istituzione sanitaria la necessità, per ragioni di cultura e antropologiche, che esprime la donna mussulmana a voler essere visitata da una donna.

Così come sarà suo compito, sempre ad esempio, spiegare il sistema scolastico italiano ed il principio in virtù del quale le classi sono miste.

Naturalmente il mediatore dovrà avere profonda conoscenza sia della cultura e dei costumi della società ospitante, sia di quelli dei soggetti che nella società ospitante devono integrarsi.

Dovrà, inoltre, avere capacità di dialogo e di empatia tra i diversi modi di sentire e concepire la vita sociale così da facilitare la reciproca comprensione.

Il mediatore interculturale dovrà:

- a) conoscere almeno una lingua straniera oltre che la lingua, la storia, la cultura, la religione del paese ospitante e di quello di provenienza dello straniero;
- b) conoscere i principi fondamentali della Costituzione e della legislazione italiana;
- c) conoscere i meccanismi della comunicazione tra soggetti;
- d) conoscere i meccanismi della burocrazia e dei servizi utili allo straniero.

I campi di applicazione fondamentali della mediazione sono:

- la sanità;
- l'istruzione;
- i servizi sociali;
- la giustizia.

La sanità

In tale ambito la mediazione deve divenire punto di riferimento e raccolta di tutte le richieste all'interno della struttura da parte dei soggetti stranieri.

Dovrà promuovere la produzione di materiale informativo comprensibile e la realizzazione di incontri con gli operatori sui temi

dell'interculturalità curando la conoscenza da parte di questi delle difficoltà di seguire percorsi sanitari culturalmente lontani dal luogo di provenienza degli assistiti stranieri.

Sarà compito del mediatore quello di far comprendere che le cure praticate in Italia rappresentano solo, a volte, un modo diverso di affrontare e risolvere la malattia rispetto a quanto viene fatto nel paese di origine del paziente.

Il servizio di mediazione culturale all'interno delle strutture sanitarie dovrà essere articolato con turni di servizio in modo tale da assicurare la presenza di questo professionista in tutto l'arco di attività della struttura in cui presta la propria opera.

I mediatori dovranno essere a contatto con i pazienti stranieri, all'interno dei reparti, per agevolare la conoscenza dei servizi offerti dall'ospedale nonché le tecniche di intervento della struttura.

Infine, dovrà essere accanto ai pazienti anche per evitare la solitudine che deriva oltre che dall'assenza di persone care anche dalle difficoltà linguistiche e culturali.

Ciò in particolare quando il paziente è un minore.

Deve osservarsi che i pazienti stranieri presentano atteggiamenti diversi dinanzi all'esperienza della malattia, del dolore, della sofferenza e della morte; e che bisogna tener conto che spesso gli immigrati usano delle metafore somatiche come la via più breve e facile all'espressione di emozioni e sentimenti altrimenti non comunicabili.

È, altresì, necessario che il mediatore aiuti il personale sanitario a comprendere le difficoltà che il paziente straniero incontra e gli sforzi che compie per adeguarsi ad un sistema che, spesso, gli è estraneo.

Si è osservato che cinque sono le condizioni per un efficace intervento di mediazione in ambito sanitario:

- 1) Consenso alla presenza del mediatore che deve essere dato sia dal paziente che dall'operatore sanitario;
- 2) Garanzia da parte del mediatore circa il segreto professionale in ordine alla non divulgazione di quanto accade nel corso della visita o della terapia;
- 3) Ottenimento della fiducia sia del paziente che dell'operatore sanitario;

- 4) Neutralità nel senso di equidistanza tra operatore sanitario e paziente riconoscendo, comunque, la situazione di “ parte debole “ dello straniero;
- 5) Essere tramite tra operatore sanitario e paziente e non elaborare interpretazioni autonome di quanto detto dalle parti.²⁵

L'istruzione

Importante il ruolo del mediatore culturale nell'istituzione scolastica diretta agli alunni, agli insegnati, al rapporto tra questi e tra questi e la famiglia.

Mai come nella istituzione scuola il mediatore deve svolgere il suo ruolo di “ponte” e di confronto in merito alle specificità culturali.

Va ricordato che nell'ambito della scuola è da oltre venti anni che ci si pone con attenzione il problema della mediazione culturale, dell'accoglienza degli stranieri e dell'educazione interculturale.

Già con la circolare 26.7.90 n. 205 si dettarono le prime indicazioni sul punto enunciando che “l'educazione interculturale avvalorava il significato di democrazia considerato che la diversità culturale va pensata quale risorsa positiva”.

A questa ne son seguite altre fino alle più recenti del febbraio 2006 e la circolare 8.1.10.

Con la circolare del 2006 si sottolineava che : “Si sta delineando in Italia una scuola delle cittadinanze, europea nel suo orizzonte, radicata nell'identità nazionale, capace di valorizzare le tante identità locali e, nel contempo, di far dialogare la molteplicità delle culture entro una cornice di valori condivisi.

L'educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l'azione educativa nei confronti di tutti. La scuola infatti è un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere le cono-

²⁵ Vedi M. Castiglioni, *Mediazione culturale nel contesto sanitario*, in A. Belpiede (*Mediazione culturale*), Torino, 2002, p. 49 e ss.

scenze storiche, sociali, giuridiche ed economiche che sono saperi indispensabili nella formazione della cittadinanza societaria”.

Nelle circolari si sottolinea la necessità a che la scuola intrecci una comunicazione efficace con i genitori degli alunni stranieri poiché molto spesso gli insuccessi riportati dai minori stranieri nell'ambito scolastico sono legati alla diffidenza della famiglia nei riguardi dell'ambiente scolastico o, all'opposto estremo, alle fortissime aspettative che la famiglia ha nei confronti della riuscita scolastica dei figli.

Da un punto di vista pratico il mediatore culturale potrebbe elaborare, anzitutto un foglio informativo nelle diverse lingue che spieghi l'organizzazione della scuola e le diverse opzioni educative; riporti il calendario degli incontri scuola-famiglia ed una breve sintesi delle modalità di valutazione delle competenze.

Anche questa azione del mediatore culturale, ove necessaria, potrà contribuire a creare un clima sereno di comunicazione reale.

Sempre la circolare ministeriale del 2006 individua quattro ambiti di intervento del mediatore.

- compiti di accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti degli allievi neo arrivati e delle loro famiglie;
- compiti di mediazione nei confronti degli insegnanti; fornisce loro informazioni sulla scuola nei paesi di origine, sulle competenze, la storia scolastica e personale del singolo alunno;
- compiti di interpretariato e traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) nei confronti delle famiglie e di assistenza e mediazione negli incontri dei docenti con i genitori, soprattutto nei casi di particolare problematicità;
- compiti relativi a proposte e a percorsi didattici di educazione interculturale, condotti nelle diverse classi, che prevedono momenti di conoscenza e valorizzazione dei Paesi, delle culture e delle lingue d'origine.

Deve, infine, rilevarsi che, come correttamente evidenziato, l'educazione interculturale non è una disciplina aggiuntiva, ma una dimensione trasversale, uno sfondo che accomuna tutti gli

insegnanti e gli operatori scolastici. Il pluralismo culturale e la complessità del nostro tempo richiedono necessariamente una continua crescita professionale di tutto il personale della scuola. Diventa, quindi, prioritario il tema della formazione, iniziale e in servizio, e della formazione universitaria dei docenti”.

Da ultimo si deve osservare che, per quanto riguarda i minori irregolari, dal t.u. sull’immigrazione emerge che anche per loro è pienamente garantito il diritto all’istruzione scolastica e possono essere iscritti, anche in mancanza di documentazione anagrafica, “con riserva”.

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti non deliberi l’iscrizione in una classe diversa.

I servizi sociali

È questo il momento in cui il minore e la sua famiglia vengono in contatto con le opportunità di sostegno e di indirizzo verso una corretta integrazione.

Sono, infatti, i servizi che indicano i percorsi di formazione scolastica e professionale, quelli sanitari, nonché quelli di sostegno.

È evidente che proprio gli operatori del servizio sociale devono potersi avvalere del contributo del mediatore culturale che consenta da un lato la piena conoscenza delle problematiche che il servizio deve affrontare e, dall’altro, la piena comprensione delle possibilità e delle prospettive che il servizio può offrire allo straniero.

Non va, infatti, dimenticato che l’ufficio del servizio sociale è, in molti casi, lo strumento di identificazione delle strutture da coinvolgere per le necessità del soggetto da assistere, nonché il punto di coordinamento dei diversi interventi.

Proprio in questa fase è, quindi, indispensabile l’opera del mediatore culturale che dovrà far comprendere le non facili procedure dell’assistenza, gli obiettivi della stessa e le conseguenze degli interventi che si andranno a determinare.

Il mediatore culturale, poi, dovrà collaborare con gli operatori dei servizi in tutte le fasi di primo contatto dello straniero con le diverse strutture che verranno attivate nel suo interesse.

La giustizia

Le normative di riferimento in relazione all’utilizzazione dei mediatori culturali nell’ambito carcerario sono il dpr 20.6.00

n. 230 art. 35 ed il dpr 13.6.00 nella parte relativa agli obblighi del governo nei confronti dei minori stranieri.

Tale normativa stabilisce la necessità della figura del mediatore culturale negli istituti penali dove sono presenti anche detenuti stranieri.

Da tenere presente che il mediatore culturale non è un interprete ma un operatore che conosce i codici psico – socio – culturali del soggetto straniero in trattamento.

L'aver previsto la necessità di tale figura professionale negli istituti penali è di estrema rilevanza poiché, come è evidente, il carcere è uno dei momenti più difficili nel vissuto del minore straniero che, a volte, non comprende il perché si trova costretto, il rito che si svolge nella celebrazione delle udienze, le leggi che vengono applicate, le possibilità da trattamento all'interno della istituzione carceraria.

Questo il motivo per cui il dpr 13.6.00 impegna "il Ministero della Giustizia a sviluppare la presenza di mediatori culturali nelle carceri minorili" ed il citato articolo 35 riconosce funzione essenziale all'operatore mediatore stabilendo che "deve essere favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con Enti locali o con organizzazioni di volontariato".

Proprio a questo proposito va ricordato che già numerose sono le convenzioni stipulate tra il Ministro della Giustizia e gli Enti locali per la stabile presenza di mediatori culturali.

In esse la previsione è quasi sempre simile alla seguente:

Il Ministero della Giustizia e la Regione...concordano nel porre in atto iniziative che rendano concreto il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, nomadi ed apolidi, siano essi adulti che minorenni. Le parti:

- si impegnano a rendere effettivamente accessibili e fruibili a tutti, i servizi interni offerti dall'Amministrazione penitenziaria, dall'Amministrazione della Giustizia Minorile, dalle Aziende Sanitarie Locali o da altri soggetti, così come le possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione ed agli altri benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario e dalle leggi vigenti;
- concordano sull'opportunità di promuovere, valorizzare e agevolare i progetti di mediazione culturale, di interpre-

tariato e di supporto giuridico per gli stranieri, così come previsto dal comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 230/00, che svolgano azioni di consulenza e informazione per i condannati adulti e minorenni;

- si impegnano a realizzare e diffondere traduzioni dei singoli Regolamenti interni degli Istituti di pena per adulti e minori della Regione, in tutte le lingue parlate nel carcere da detenuti stranieri.
- si impegnano a rendere effettivo il diritto allo studio, anche in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca, individuando modalità idonee a superare le eventuali difficoltà di inserimento nei corsi scolastici di ogni ordine e grado, attraverso l'attivazione di corsi di alfabetizzazione e di lingue negli II.PP. per minori e per adulti, con maggior presenza di detenuti stranieri;
- si impegnano, infine, a favorire una offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138 D.lg.vo 112/98) mirata alle esigenze del particolare tipo di utenza. Tale offerta formativa integrata dovrà, possibilmente, tenere conto dell'acquisizione di professionalità spendibili nel mercato del lavoro del Paese d'origine del condannato.

La collaborazione tra il personale educativo dell'I.P.M. ed il mediatore culturale dovrà essere costante in tutte le fasi del trattamento del minore.

All'atto dell'ingresso dovrà curare la comprensione linguistica, spiegare le funzioni dei servizi educativi, facilitare la conoscenza del minore per i servizi, illustrare leggi e percorsi possibili.

Successivamente dovrà collaborare ad una piena comunicazione tra il minore e l'equipe trattamentale per l'elaborazione del progetto educativo nonché facilitare i rapporti tra amministrazione penitenziaria e famiglia del minore.

Infine dovrà accompagnare il minore nel processo di reintegrazione sociale anche curando la costruzione di rapporti con strutture degli enti locali, con il privato sociale, con le autorità consolari del paese di origine.

MODELLI

Modello di segnalazione predisposto dal comitato minori stranieri: schede di rilevazione dati per i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio

Scheda A	SCHEDA CENSIMENTARIA		
<i>A.1 - DATI PERSONALI</i>			
NOME	COGNOME		FOTO
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA		
CITTADINANZA		SESSO	
DOCUMENTO PERSONALE – Tipo		Numero	
DATA DI ARRIVO IN ITALIA		DATA DEL RITROVAMENTO.....	
FRONTIERA DI INGRESSO		LOCALITA' DEL RITROVAMENTO.....	
MEZZO DI TRASPORTO			

<i>MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLA MINORE ETA'</i>	<i>MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA</i>
<i>EVENTUALI PARENTI PRESENTI IN ITALIA (indicare il grado di parentela e il recapito)</i>	
<i>Modalità di accertamento della parentela</i>	

A.3 - MISURE ADOTTATE	
COLLOCAZIONE IN STRUTTURA	DENOMINAZIONE
	Località..... Prov..... Regione.....
	Reperibile: SÌ/NO <i>Se no, da quale data</i>
COLLOCAZIONE C/O PRIVATO	<input type="checkbox"/> connazionali, <input type="checkbox"/> parenti, <input type="checkbox"/> italiani, <input type="checkbox"/> zii, <input type="checkbox"/> fratelli, <input type="checkbox"/> cugini, <input type="checkbox"/> genitori
	Località..... Prov..... Regione.....
PERMESSO DI SOGGIORNO	Tipologia..... Numero.....
	Data 1° rilascio..... Data scadenza.....
	Rilasciato dalla Questura di
AFFIDAMENTO (L.184/83)	Affidato a: <input type="checkbox"/> connazionali, <input type="checkbox"/> parenti, <input type="checkbox"/> italiani, <input type="checkbox"/> servizi sociali
	Emesso da..... In data.....
TUTELA PUBBLICA	In data..... Al sindaco di.....
	Emessa dal GT di.....
TUTELA PRIVATA	Tutore: <input type="checkbox"/> connazionale, <input type="checkbox"/> parente, <input type="checkbox"/> italiano,
	Emessa dal GT di..... In data.....
	Nome e cognome del tutore.....
	Indirizzo..... Recapito.....
VISTO DI INGRESSO:	

Scheda B	INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOGGIORNO
-----------------	--

B.1 - PERCORSO SCOLASTICO
CLASSE (che attualmente frequenta)
NOME DELLA SCUOLA

B.2 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E APPRENDISTATO
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE SI NO
Corsi di formazione
1) In corso
durata prevista struttura
2) Frequentato
durata (in ore) struttura
3) Frequentato
durata (in ore) struttura
4) Frequentato
durata (in ore) struttura
DIPLOMI CONSEGUITI NEI CORSI DI FORMAZIONE
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA (culturali, ricreative e sportive)

B.4 - RISPETTO DELLA CULTURA DI ORIGINE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ COLLOQUIO EFFETTUATO IN PRESENZA DI UN MEDIATORE CULTURALE SI NO Presenza settimanale del mediatore culturale del paese di origine n.ore..... ▪ POSSIBILITA' DI UTILIZZARE LA PROPRIA LINGUA SI NO Modalità utilizzate ▪ POSSIBILITA' DI RISPETTARE LE PROPRIE ABITUDINI ALIMENTARI SI NO Modalità utilizzate ▪ POSSIBILITA' DI PROFESSARE E PRATICARE LA PROPRIA RELIGIONE SI NO Modalità utilizzate

Scheda C	INFORMAZIONI PER L'AVVIO DELLE INDAGINI FAMILIARI E L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTUALE RIMPATRIO ASSISTITO
-----------------	--

PATERNITA' Cognome..... Nome.....	MATERNITA' Cognome..... Nome.....
RECAPITO DELLA FAMIGLIA Città Villaggio..... Distretto Provincia..... Nazione..... Telefono..... Indirizzo..... Altre indicazioni utili (tra le quali, se disponibile, l'indirizzo della scuola frequentata dal minore)	

Scheda D	ALTRE INFORMAZIONI
-----------------	---------------------------

IL MINORE E' STATO SENTITO IN MERITO ALLA PROCEDURA AVVIATA? **SI** **NO**
 Da chi in data.....

SPECIFICARE LE MOTIVAZIONI ADDOTTE DAL MINORE A CAUSA DELLE QUALI HA LASCIATO IL PAESE

SPECIFICARE LE MOTIVAZIONI ADDOTTE DAL MINORE A CAUSA DELLE QUALI HA SCELTO L'ITALIA

IL MINORE HA ESPRESSO TIMORI IN MERITO AL RIMPATRIO? **SI** **NO**
 Se si, quali?

INDICARE SE IL MINORE E' STATO INFORMATO - IN MANIERA ADEGUATA ALLA SUA ETA' E STATO PSICO-FISICO - CIRCA IL DIRITTO DI ASILO IN ITALIA (fornire i dettagli)

IL MINORE INTENDE CHIEDERE ASILO? **SI** **NO**

Indicazioni pratiche per la comunicazione dei servizi con il Giudice Tutelare; la Procura della Repubblica per i minorenni e il Tribunale per i minorenni.

Occorre indicare sempre in modo preciso:

- le generalità complete e gli indirizzi del minore e dei genitori ove possibile,
- il numero di ruolo (G.T. o Tpm) o di registro generale (Procura della Repubblica) e il tipo di procedimento cui la richiesta, la relazione o la nota si riferiscono.
- Per le pratiche di affidamento temporaneo di minori è necessario indicare il numero di ruolo del registro affidi del Giudice tutelare per dar modo alle cancellerie di inserire la relazione nel fascicolo relativo.

Ad esempio:

Relazione sull'affido temporaneo del minore tizio nato il a ... di e di residenti in ... (ove possibile), registro V.G. affidamenti procedimento n. ... (se indirizzato al G.T. o al Tpm) registro affari civili n. ... (se indirizzato alla Procura).

**Modello di segnalazione per i
provvedimenti ablatori della potestà genitoriale
(artt. 330 e ss. c.c.)**

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di:.....

Nome e cognome del minore.....

Luogo e data di nascita.....

Residenza.....

Nome e cognome dei genitori.....

Luogo e data di nascita.....

Residenza.....

Storia dei genitori (scolarità, lavoro, famiglia di origine, conflitti significativi)

Storia del nucleo familiare (monoparentale, allargata, isolata)

Ambiente socio familiare (organizzazione della famiglia, problemi educativi, dipendenza da alcol, stupefacenti, condizione lavorativa, socio economica e abitativa)

La famiglia ed il bambino (capacità di comprendere il bambino, l'ambiente a lui dedicato in casa, attività in cui è coinvolto).

Il bambino (manifestazioni di disagio, deprivazioni emotive e carenze affettive, problemi di relazione, stria scolastica, relazione con gli insegnanti, con i compagni, con l'ambiente circostante).

Valutazione del caso – proposte di intervento – proposizioni di un percorso a sostegno della genitorialità.

**Modello di relazione
a seguito di intervento urgente
(art. 403 c.c.)**

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
di:.....

Si segnala che in data.....

Si è reso necessario collocare il minore in idonea struttura (o presso soggetti) – indicare quali con indirizzo

In quanto il minore è stato trovato in condizioni di abbandono morale e/o materiale.

Indicare con chiarezza e specificatamente quali siano le condizioni di abbandono e quali le cause anche se appurate a seguito di analisi sommaria del caso.

Indicare generalità dei genitori, indirizzo della famiglia e storia del nucleo familiare.

Indicare il motivo per cui il minore non è stato collocato presso la propria famiglia.

**Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero come
modificato dalla L. 189/02, dal D.L. 92/2008 e dalla L. 94/2009
(si riportano solo gli articoli riguardanti i principi fondamentali e i minori)**

Titolo I

Principi generali (Artt. 1-3)

Titolo II

Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato (Artt. 4-20)

Titolo III

Disciplina del lavoro (Artt. 21-27)

Titolo IV

Diritto all'unità familiare e tutela dei minori (Artt. 28-33)

Titolo V

Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio,
partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale (Artt. 34-46)

Titolo VI

Norme finali (Artt. 47-49)

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

Ámbito di applicazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Articolo 2

Diritti e doveri dello straniero.

(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fonda-

mentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo I

Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

Articolo 4

Ingresso nel territorio dello Stato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in man-

canza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera. ⁽¹⁾

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.

I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1.

Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche **con sentenza non definitiva, adottata** ⁽²⁾ a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. ⁽³⁾

Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. ⁽⁴⁾

Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. ⁽⁵⁾

4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

(1) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Periodo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

(4) Periodo inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Periodo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

Articolo 5 (1)

Permesso di soggiorno.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. (2)

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;]

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;]

e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. ⁽³⁾

Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. ⁽⁴⁾

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. ⁽⁵⁾

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter. ⁽⁶⁾

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ⁽⁷⁾

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno **oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati** ⁽⁸⁾, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

(1) Articolo così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

- (2) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- (3) Periodo così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- (4) Periodo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
- (5) Comma inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e da ultimo modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- (6) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- (7) Comma così modificato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
- (8) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Articolo 6

Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

(*Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148*)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. ⁽¹⁾
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, **per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie**, ⁽²⁾ i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. ⁽³⁾
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. ⁽¹⁾
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

- (1) Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
- (2) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- (3) Comma così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Capo II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Articolo 10
Respingimento.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
 2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
 - a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
 - b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
 3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvitato nello Stato. ⁽¹⁾
 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
 5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
 6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
- (1) Comma così sostituito dal D.lgs. 7 aprile 2003, n. 87.

Articolo 13 ⁽¹⁾

Espulsione amministrativa.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
 - a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
 - b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo; ⁽²⁾
 - c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- 2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. ⁽³⁾
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione

all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. ⁽³⁾ In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, *3-bis* e *3-ter*, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, *13-bis*, *13-ter* e 14.

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

omissis

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

Articolo 17

Diritto di difesa.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.

(1) Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

Capo III

Disposizioni di carattere umanitario

Articolo 18

Soggiorno per motivi di protezione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso

di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 19

Divieti di espulsione e di respingimento.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti **entro il secondo grado** ⁽²⁾ o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. ⁽¹⁾

(1) La Corte costituzionale con [sentenza 27 luglio 2000, n. 376](#) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera "nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".

(2) Parole così modificate dalla [Legge 15 luglio 2009, n. 94](#).

TITOLO III Disciplina del lavoro

TITOLO IV

Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

Articolo 28

Diritto all'unità familiare.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. ⁽¹⁾

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

(1) Comma così modificato dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

Articolo 29 ⁽¹⁾

Ricongiungimento familiare.

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. ⁽²⁾

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. ⁽³⁾

1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale. ⁽⁴⁾

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; ⁽⁵⁾

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. ⁽⁶⁾

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (7)

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. (8)

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta. (8)

9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.

(1) Articolo così sostituito dal [D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#).

(2) Comma così sostituito dal [D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160](#).

(3) Comma inserito dal [D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160](#).

(4) Comma inserito dalla [Legge 15 luglio 2009, n. 94](#).

(5) Lettera così sostituita dalla [Legge 15 luglio 2009, n. 94](#).

(6) Lettera così sostituita dal [D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160](#).

(7) Lettera inserita dal [D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160](#).

(8) Comma così sostituito dalla [Legge 15 luglio 2009, n. 94](#).

Art. 29-bis

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato puo' richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione

del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

(1) Articolo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.

Articolo 30

Permesso di soggiorno per motivi familiari.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. (1) La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.(2)

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

[4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno.] (3)

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. (4)

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il

ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

- (1) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
- (2) Periodo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
- (3) Comma soppresso dal D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
- (4) Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

Articolo 31

Disposizioni a favore dei minori.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

1. Il figlio minore della straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

Articolo 32

Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, **e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati** ⁽¹⁾ ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati **affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela**, ⁽²⁾ che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. ⁽³⁾

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità

previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. ⁽³⁾
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. ⁽³⁾

(1) Parole così modificate dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

Articolo 33

Comitato per i minori stranieri.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. ⁽¹⁾

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. ⁽²⁾

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

(1) Comma così sostituito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

(2) Comma inserito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

TITOLO V

Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale

Capo I

Disposizioni in materia sanitaria

Articolo 34

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
 - b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
 4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
 - a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
 - b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.
 5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
 6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
 7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Articolo 35
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti
al Servizio sanitario nazionale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
 - a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
 - b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
 - c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
 - d) gli interventi di profilassi internazionale;
 - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Articolo 36

Ingresso e soggiorno per cure mediche.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

Capo II

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

Articolo 38

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
 - a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

- b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
 - e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
- a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
 - b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
 - c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
 - d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Articolo 39

Accesso ai corsi delle università.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
- a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
 - b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso; ⁽¹⁾
 - c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
 - d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
 - e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
 - f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponi-

bilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;

b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto. ⁽²⁾

4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. ⁽²⁾

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio. ⁽³⁾

(1) Lettera così sostituita dal D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.

(2) Comma inserito dal D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154.

(3) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241.

Capo III

Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale

Articolo 41

Assistenza sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Capo IV

Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Articolo 42 ⁽¹⁾

Misure di integrazione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

- a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
- c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
- d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
- e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
- b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
- c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
- d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
- e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
- f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- g-bis*) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
 6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
 7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
 8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.
- (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

Articolo 43

Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
 - a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
 - b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
 - c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
 - d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
 - e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

Articolo 44

Azione civile contro la discriminazione.

(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

TITOLO VI

Norme finali

Finito di stampare
nel mese di maggio 2010
dalla Cangiano Grafica srl
Napoli

